SERIE GENERALE

Anno 150° - Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 maggio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 78

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosinopril Winthrop» *(09A05595)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Sandoz» *(09A05596)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Teva» *(09A05597)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Hexal» *(09A05598)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Nucleus» *(09A05599)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Sandoz Gmbh» *(09A05600)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Crinos» *(09A05601)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina RatioPharm» *(09A05602)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Sun» *(09A05603)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Actavis Ptc» *(09A05604)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Aurobindo» *(09A05605)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Praxis» *(09A05606)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Germed» *(09A05607)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bivis» *(09A05608)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Giant» *(09A05609)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Hexal» *(09A05610)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exsumat» *(09A05611)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tareg» *(09A05612)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Promixin» *(09A05613)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alost» *(09A05614)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valpression» *(09A05615)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Phoslo» *(09A05616)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rixil» *(09A05617)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Tecnimede» *(09A05618)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Sandoz Gmbh» *(09A05619)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clorochina Bayer» *(09A05620)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triaminic» *(09A05621)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardirene» *(09A05622)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amikacina Teva» *(09A05623)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vasosuprina Ilfi» *(09A05624)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ci Agro» *(09A05625)*
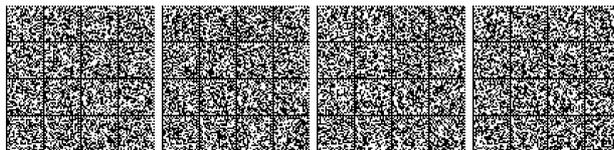
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Penstapho» *(09A05626)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mitomycin C» *(09A05627)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocaina» *(09A05628)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xylocaina» *(09A05629)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Transact Lat» *(09A05630)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dalia» *(09A05631)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mycostatin» *(09A05632)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam Ratiopharm Italia» *(09A05633)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gerdi» *(09A05634)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitens» *(09A05635)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tationil» *(09A05636)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zavedos» *(09A05637)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lauter» *(09A05638)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Faintop» *(09A05639)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortison Chemicetina» *(09A05640)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Talofen» *(09A05641)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Surfactal» *(09A05642)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Decaven» *(09A05647)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Janssen Cilag S.p.a.» *(09A05648)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 2009.

Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modifiche ed in particolare l'art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Viste le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed, in particolare, l'art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto del Fondo;

Visto lo stanziamento del capitolo 1695 «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2008 del Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca, pari a € 151.986.000,00 ;

Visti i dati trasmessi dalle Regioni e dalle Province Autonome, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16 ai fini del riparto del Fondo di Intervento Integrativo per l'anno 2008;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome formulato nella adunanza del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle Regioni e dalle Province Autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

2. Per la concessione delle borse di studio le Regioni e le Province Autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni e dalle Province Autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2008

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle Regioni e dalle Province Autonome, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo di intervento integrativo per il 2008 è ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le risorse trasferite alle Regioni ed alle Province Autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2008/2009.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 222

ALLEGATO
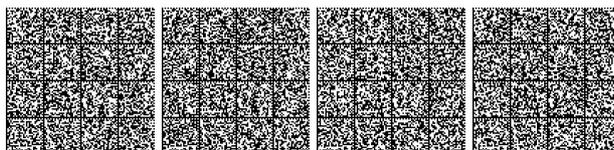
Il riparto del Fondo Integrativo per l'anno 2008

Regioni e Province Autonome	Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8	Riparto Fondo integrativo anno 2007	Calcolo 80% riparto 2007 (art. 16, comma 8 d.P.C.M. 9.4.2001)	Differenza con riparto teorico	Importo da detrarre		Incidenza %		Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
			80% b	a - c					f - h
ABRUZZO	€ 4.648.295,43	€ 5.017.111,91	€ 4.013.689,53	€ 634.605,90		€ 4.648.295,43	4,50	€ 3.028,15	€ 4.645.267,28
BASILICATA	€ 576.233,08	€ 804.434,40	€ 643.547,52	-€ 67.314,43	€ 67.314,43		0,00	€ -	€ 643.547,52
CALABRIA	€ 8.395.226,52	€ 9.282.730,45	€ 7.426.184,36	€ 969.042,16		€ 8.395.226,52	8,12	€ 5.469,11	€ 8.389.757,42
CAMPANIA	€ 7.494.390,05	€ 5.209.063,65	€ 4.167.250,92	€ 3.327.139,13		€ 7.494.390,05	7,25	€ 4.882,25	€ 7.489.507,80
EMILIA ROMAGNA	€ 13.310.721,72	€ 13.639.241,24	€ 10.911.392,99	€ 2.399.328,72		€ 13.310.721,72	12,88	€ 8.671,33	€ 13.302.050,39
FRIULI VENEZIA GIUL	€ 4.259.645,56	€ 5.324.556,96	€ 4.259.645,56	-€ 0,00			0,00	€ -	€ 4.259.645,56
LAZIO	€ 16.508.415,58	€ 20.635.519,47	€ 16.508.415,58	-€ 0,00			0,00	€ -	€ 16.508.415,58
LIGURIA	€ 3.257.802,80	€ 4.072.253,51	€ 3.257.802,80	-€ 0,00			0,00	€ -	€ 3.257.802,80
LOMBARDIA	€ 15.350.291,43	€ 19.187.864,29	€ 15.350.291,43	€ -			0,00	€ -	€ 15.350.291,43
MARCHE	€ 5.393.299,11	€ 6.101.238,21	€ 4.880.990,57	€ 512.308,54		€ 5.393.299,11	5,22	€ 3.513,49	€ 5.389.785,62
MOLISE	€ 468.823,56	€ 586.029,45	€ 468.823,56	€ 0,00			0,00	€ -	€ 468.823,56
PIEMONTE	€ 9.550.717,69	€ 9.418.498,84	€ 7.534.799,07	€ 2.015.918,62		€ 9.550.717,69	9,24	€ 6.221,86	€ 9.544.495,84
PUGLIA	€ 7.972.346,67	€ 7.313.605,22	€ 5.850.884,17	€ 2.121.462,50		€ 7.972.346,67	7,72	€ 5.193,62	€ 7.967.153,05
SARDEGNA	€ 6.352.310,09	€ 6.333.607,04	€ 5.066.885,63	€ 1.285.424,46		€ 6.352.310,09	6,15	€ 4.138,24	€ 6.348.171,85
SICILIA	€ 16.236.822,64	€ 16.092.453,51	€ 12.873.962,81	€ 3.362.859,83		€ 16.236.822,64	15,71	€ 10.577,55	€ 16.226.245,09
TOSCANA	€ 12.013.918,02	€ 14.240.542,19	€ 11.392.433,75	€ 621.484,27		€ 12.013.918,02	11,63	€ 7.826,52	€ 12.006.091,50
UMBRIA	€ 6.559.738,47	€ 8.199.673,09	€ 6.559.738,47	€ 0,00			0,00	€ -	€ 6.559.738,47
VALLE d'AOSTA	€ 178.617,18	€ 190.335,40	€ 152.268,32	€ 26.348,86		€ 178.617,18	0,17	€ 116,36	€ 178.500,82
VENETO	€ 8.922.333,30	€ 10.515.814,93	€ 8.412.651,94	€ 509.681,36		€ 8.922.333,30	8,63	€ 5.812,49	€ 8.916.520,81
Provincia BOLZANO	€ 1.675.586,83	€ 2.094.483,53	€ 1.675.586,83	€ 0,00			0,00	€ -	€ 1.675.586,83
Provincia TRENTO	€ 2.860.464,25	€ 2.611.942,72	€ 2.089.554,18	€ 770.910,07		€ 2.860.464,25	2,77	€ 1.863,46	€ 2.858.600,79
TOTALE	€ 151.986.000,00	€ 166.871.000,00	€ 133.496.800,00	€ 18.489.200,00	€ 67.314,43	€ 103.329.462,68	100,00	€ 67.314,43	€ 151.986.000,00

09A05967

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2009.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3768).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3693 in data 16 luglio 2008, n. 3695 in data 31 luglio 2008 e n. 3756 del 15 aprile 2009;

Considerata l'ineludibile esigenza di garantire la prosecuzione delle attività di prevenzione degli incendi nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, anche con modalità di vigilanza di tipo dinamico, negli impianti e nei siti di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, definiti di interesse strategico nazionale, nonché nei luoghi di lavoro e negli ulteriori ambiti, sicché risulta necessario avvalersi di figure professionali qualificate appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che la pluralità dei compiti e degli incarichi di vigilanza, ispettivi, gestionali, tecnici ed amministrativi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiede un elevato impiego di risorse umane non disponibili nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Corpo, peraltro già impegnato oltre gli ordinari orari di servizio e tenuto conto, altresì, che i limiti previsti dalla vigente normativa per l'impiego di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non consentono di assicurare in maniera esaustiva i dispositivi di intervento predisposti e di garantire l'efficace prosecuzione delle attività di prevenzione in atto nel territorio della regione Campania in materia di smaltimento rifiuti;

Considerato altresì che i tempi delle procedure concorsuali non risultano compatibili con l'esigenza di fronteggiare tempestivamente ed efficacemente il contesto emergenziale in atto;

Ritenuto pertanto, di ovviare alle predette carenze di organico mediante l'incremento della disponibilità di personale volontario e con l'avvalimento di personale in temporanea utilizzazione, nonché attraverso misure di razionalizzazione ed armonizzazione degli ambiti operativi;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, con particolare riferimento alla razionalizzazione della struttura del Sottosegretario di Stato, con conseguente riduzione dei costi, in ragione dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza nel territorio nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 nonché l'ordinanza di protezione civile n. 3271 del 12 marzo 2003;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, è affidata la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico e di prevenzione incendi, anche, sulla base delle richieste avanzate dalla Missione Sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695. A tal fine il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le proprie strutture territoriali, espleta i servizi di presidio nell'ambito dei siti ed impianti di cui al citato decreto-legge n. 90/08, nonché le necessarie attività per conseguire adeguati livelli di sicurezza, anche mediante il richiamo, fino al 31 dicembre 2009, di personale volontario, con turnazione di 20 giorni fino ad un massimo di 28 unità per turno. Ove necessario, il richiamo del suddetto personale volontario è autorizzato fino a 200 giorni all'anno, in deroga al limite di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. Al fine di assicurare in via continuativa i servizi di presidio antincendio e di sicurezza, anche con attività di vigilanza dinamica antincendio, nell'ambito dei siti ed impianti di cui al citato decreto-legge n. 90/08, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comandato a prestare servizio in orario di lavoro straordinario, è attribuita una indennità operativa forfetariamente parametrata alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese sulla base della tariffa oraria notturna e festiva contrattualmente vigente. Al personale impiegato nei servizi di cui al presente comma sono garantiti i controlli sanitari stabiliti dall'ufficio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Gli atti dispositivi per l'impiego del personale, anche volontario, e dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del funzionamento dei presidi del Corpo istituiti negli impianti e nei siti di cui al decreto-

legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono adottati, d'intesa con i Comandanti provinciali territorialmente competenti, dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco per la Campania e comunicati alla Missione Sicurezza, di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695. La Direzione regionale dei vigili del fuoco per la Campania predispone i resoconti mensili delle spese sostenute per le suddette attività, completi dei relativi atti giustificativi, da trasmettere alla Missione Sicurezza, nonché, per opportuna informazione, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della Missione Sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 e dell'Organo di vigilanza di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2009, il Sottosegretario di Stato è autorizzato ad avvalersi, nel limite di 15 unità, di personale, di varie qualifiche, appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assegnato in temporanea utilizzazione, ferma restando l'assegnazione agli uffici di appartenenza. Al personale tecnico, operativo ed amministrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato in compiti di gestione, di consulenza, di supporto e di «audit» è attribuito il trattamento di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536, nonché, ove non residente nella regione Campania, il trattamento di missione dal luogo di residenza.

5. L'incarico di responsabile dell'Organo di vigilanza di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2009, è affidato ad un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche da collocare in posizione di fuori ruolo in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativamente al numero massimo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in comando e fuori ruolo. Il predetto incarico è equiparato ai fini del trattamento economico e di missione a quello di capo missione ed è conferito con provvedimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 90/08.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo relativamente ai compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle spese straordinarie per le esigenze logistiche, nonché per gli oneri di uso e per la manutenzione di automezzi e delle attrezzature, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'art. 8, comma 2-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 e sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Art. 2.

1. Il personale non appartenente ai ruoli del Dipartimento della protezione civile in servizio, a qualsiasi titolo, presso le Missioni di cui all'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 e di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3756 può essere impiegato per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento economico accessorio sono posti a carico del fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 ed anticipati dalle Missioni di rispettiva assegnazione.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1978, n. 513 e di cui all'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417 non si applicano, relativamente alla cessazione dell'indennità di trasferta dopo i primi duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, nei confronti del personale impiegato presso la Missione tecnico-operativa di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682.

Art. 4.

1. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti, le Missioni «coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali» e «comunicazione», di cui alle lettere *a)* e *c)*, dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008, sono soppresse.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le funzioni ed i compiti attualmente svolti dalle soppresse strutture di missione di cui al comma 1 sono assicurate dalla Missione «amministrativo-legale». Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella regione Campania si procederà alla definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, della Missione «amministrativo-legale», in ordine ai nuovi ulteriori compiti assegnati alla medesima, anche al fine di determinare il personale dirigenziale e non, alla stessa assegnato.

3. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«8. L'incarico di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, comma 4, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123.

9. L'incarico di cui al comma 8 può essere altresì attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10. Il Sottosegretario di Stato provvede, su proposta del capo della Missione amministrativo-finanziaria, alla nomina di una o più unità di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo Missione nello svolgimento dei compiti affidatigli.

11. Gli incarichi di cui al comma 10 possono essere conferiti, per la durata massima dello stato di emergenza dal Sottosegretario di Stato nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, su proposta del Capo Missione, ai sensi dell'art. 19, comma 5, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero possono essere attribuiti con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123 o conferiti a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Al personale titolare, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di incarico dirigenziale di prima fascia di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di cui al comma 8, ovvero di incarico dirigenziale di seconda fascia di cui al comma 10, è attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennità operativo onnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. Al personale in quiescenza titolare di incarico di Capo della Missione amministrativo-finanziaria è attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima fascia. Al personale in quiescenza titolare dell'incarico di cui al comma 10 è attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di seconda fascia. Al personale di cui al presente comma è attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima Regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza.

13. Per il soddisfacimento delle esigenze, anche temporanee, della Missione amministrativo-finanziaria, di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009 il Sottosegretario di Stato è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa determinandone la durata ed il relativo compenso in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonché ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del presente comma, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza. Il Sottosegretario di Stato è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonché degli oneri contributivi ed assicurativi.

14. Al personale con qualifica non dirigenziale, in servizio ai sensi del comma 13, presso la Missione amministrativo-finanziaria, ovvero presso le Missioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile con possibilità di retribuzione fino a 120 ore di lavoro straordinario mensile effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di specifica autorizzazione del Capo Missione. Al medesimo personale, ove non residente nella regione Campania è attribuito invece il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 ed il trattamento economico di missione dal luogo di residenza.

15. Al personale dirigente della carriera prefettizia eventualmente messo a disposizione dal Ministero dell'interno per le esigenze della Missione amministrativo-finanziaria è attribuita, a decorrere dalla data di assegnazione e in relazione ai giorni di effettivo impiego ove lo stesso non sia titolare di incarico dirigenziale nell'ambito della predetta Missione, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento economico di missione, parametrata, su base mensile, a 150 ore di lavoro straordinario nella misura oraria feriale diurna prevista per il personale delle Forze di polizia corrispondente per qualifica.

16. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti per la Missione amministrativo-finanziaria, il Sottosegretario di Stato è autorizzato ad avvalersi di consulenze professionali, collegate alla specificità propria della Missione stessa determinandone, altresì, la durata ed il relativo compenso.

17. Gli oneri di cui ai commi da 8 a 16 gravano sulle pertinenti contabilità speciali.».
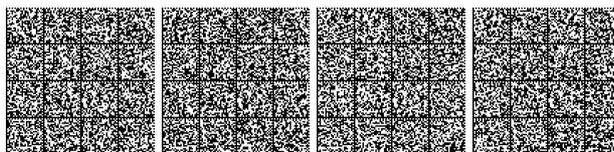
Art. 5.

1. In relazione alle esigenze di coordinamento dell'istruttoria delle verifiche ispettive relative alla gestione amministrativa e contabile delle attività correlate ai grandi eventi non affidati direttamente alla gestione del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché delle attività dei Comitati per il rientro nell'ordinario istituiti ai sensi di ordinanze di protezione civile, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad istituire una apposita Struttura di Missione.

2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti.

3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Struttura di Missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi, nel limite di cinque unità, di personale già in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ovvero di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per le medesime esigenze il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3271 del 12 marzo 2003, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il Comitato di rientro nell'ordinario di cui al comma 2 costituisce Struttura di missione temporanea. Per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato per il rientro, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in deroga ai limiti numerici ivi previsti. Agli oneri relativi si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A05954

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grion Ines del Valle, di titolo professionale estero, quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo dei giornalisti professionisti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Grion Ines del Valle nata a Neuquen (Argentina) il 21 gennaio 1974, cittadina italo-argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «periodista profesional» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di giornalista;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici «Diploma Locutor Nacional», conseguito presso l'«Universidad Nacional del Comahue» in data 13 dicembre 1996 e «Licenciada en Comunicacion Social» conseguito presso l'«Universidad Nacional del Comahue» in data 25 aprile 2003;

Preso atto che l'istante ha documentato esperienza professionale nel campo giornalistico;
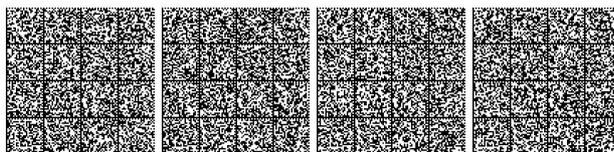
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 16 gennaio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie:

1) (scritta) redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dalla candidata tra quelli, in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo);

(orale) verte sulla seguente materia: diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Grion Ines del Valle nata a Neuquen (Argentina) il 21 gennaio 1974, cittadina italo-argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: (scritta) 1) redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dalla candidata tra quelli, in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo); (orale) verte sulla seguente materia: 2) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione.

Roma, 11 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

A) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

B) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana;

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti.

09A05826

DECRETO 11 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Pissettaz Jean Francois Henri, di titolo professionale estero, quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo di dottori commercialisti ed esperti contabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Vista l'istanza del sig. Pissettaz Jean Francois Henri, cittadino francese, nato a Annecy il 19 luglio 1949, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Expertise comptable» conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile»;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli «Diplome d'etudes comptables superieures», «certificat d'etudes comptables superierures» conseguiti presso l'«Accademie de Lyon» rispettivamente nelle sessioni 1970 e 1971,«certificat superior juridique et fiscale» rilasciato dal «Ministere de l'Education» come attestato, gennaio 1980, «Diplome d'expertise comptable» rilasciato dal «Ministere de l'Education nationale» dicembre 1985.

Considerato che è iscritto all'«Ordre des Experts comptables et des comptables agrees» dal 1° gennaio 1986 ed è iscritto alla «Compagnie regional des commisaires aux comptes» dal 1° gennaio 1986;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che il richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile», sez. B , per cui appare necessario applicare misure compensative consistenti in una prova orale sulle seguenti materie: 1) diritto del lavoro e della previdenza sociale, 2) diritto fallimentare, 3) diritto commerciale, 4)
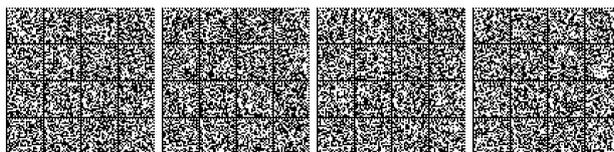
diritto tributario e relativo contenzioso, 5) diritto civile, 6) deontologia e legislazione professionale;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pissettaz Jean Francois Henri, cittadino italiano, nato a Annecy il 19 luglio 1949, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

09A05827

DECRETO 11 maggio 2009.

Rettifica al decreto 10 marzo 2009 di riconoscimento, alla sig.ra Ricardo Helem Cristina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 10 marzo 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «Advogado», conseguito in Brasile dalla sig.ra Ricardo Helem Cristina, cittadina brasiliana-italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto come nome «Helen» invece di «Helem», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Ricardo Helem Cristina pervenuta in data 24 marzo 2009;

Decreta:

Il decreto datato 10 marzo 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «Advogado», conseguito in Brasile dala sig.ra Ricardo Helem Cristina, nata a Conselheiro Lafaiete (Brasile), cittadina brasiliana-italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: il nome «Helen» è sostituito dal nome «Helem».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 10 marzo 2009.

Roma, 11 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A05828

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 maggio 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni relativi all'emissione del 30 aprile 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 32987 del 22 aprile 2009, che ha disposto per il 30 aprile 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 32987 del 22 aprile 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2009 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 183 giorni è risultato pari a 99,459. Il corrispondente rendimento medio ponderato è risultato pari a 1,070.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile per i B.O.T. a 183 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 0,8247 ed a 2,066.
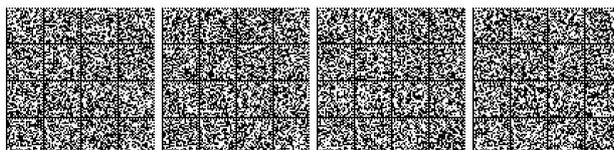
Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A06130

DECRETO 4 maggio 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 214 giorni relativi all'emissione del 30 aprile 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 32998 del 22 aprile 2009, che ha disposto per il 30 aprile 2009 l'emissione della seconda tranche di buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 30 novembre 2009, della durata residua di 214 giorni ;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 32998 del 22 aprile 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2009;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2009 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 214 giorni è risultato pari a 99,370. Il corrispondente rendimento medio ponderato è risultato pari a 1,066.

Il prezzo di riferimento ai soli fini fiscali, pari al prezzo medio ponderato della prima tranche, è 99,039.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile per i B.O.T. a 214 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 0,8288 ed a 2,054.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A06131

DECRETO 21 maggio 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 94 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 79.560 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 maggio 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 94 giorni con scadenza 31 agosto 2009, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 maggio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A06129

DECRETO 21 maggio 2009.

Emissione di buoni ordinari del tesoro a 185 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità

del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 79.560 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 maggio 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 185 giorni con scadenza 30 novembre 2009, fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 maggio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 maggio 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A06128

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 aprile 2009.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il d.P.R. 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Visto il parere sfavorevole all'iscrizione espresso dalla Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 17 dicembre 2008, per scarso valore agronomico;

Vista la nota dell'Ente Nazionale delle Sementi Elette n. S/301/GM/ip, del 26 febbraio 2009 relativa alla revisione della valutazione agronomica della varietà di mais denominata GDM541;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 31 marzo 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10879	GDM541	400	HS	Fondazione Morando Bolognini - Sant'Angelo Lodigiano (LO)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A05801

DECRETO 6 maggio 2009.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 14 marzo 2008 al laboratorio «Enoconsult S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
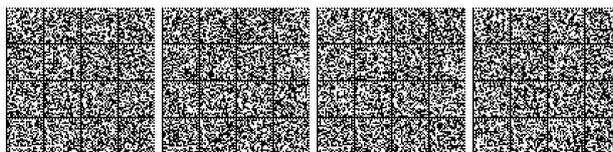
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 14 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 79 del 3 aprile 2008 con il quale al laboratorio Enoconsult S.r.l., ubicato in Roma, Via Cesare Baronio n. 54 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la nota dell'8 aprile 2009 con la quale il predetto laboratorio ha comunicato che a far data dal 14 aprile 2009 rinuncia all'accreditamento in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 14 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 79 del 3 aprile 2008 al laboratorio Enoconsult S.r.l., ubicato in Roma, Via Cesare Baronio n. 54 è revocata a decorrere dalla data del 14 aprile 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A05800

DECRETO 8 maggio 2009.

Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda la «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;

Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;

Considerata l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 20 marzo 2008 che stabilisce la suddivisione dei fondi tra il Ministero e le regioni e province autonome e contestualmente prevede l'adozione di linee guida per garantire la massima efficienza alla misura;

Considerata la necessità di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile la predetta misura ed adottare contestualmente le linee guida;
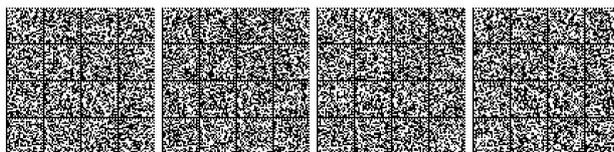
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni applicative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi», prevista all'art. 10 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, nonché dal regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.

2. I progetti presentati ai sensi del presente decreto sono finanziati con la quota nazionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del quadro finanziario riportato nella tabella Allegato 1a, per le campagne dalla 2008/2009 fino alla 2012/2013.

3. I progetti presentati ai sensi del presente decreto sono finanziati con la quota regionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del quadro finanziario riportato nella tabella Allegato 1b, per la campagna 2008/2009. Per le successive campagne, la ripartizione dei fondi tra le regioni sarà adottata con decreto dipartimentale da emanare entro il 10 luglio, previa intesa della Conferenza Stato-regioni che dovrà intervenire entro il 30 giugno 2009. È fatta salva la possibilità, per le regioni e province autonome, di modificare la quota dei fondi assegnati alla promozione utilizzando le economie realizzate nelle altre misure di intervento ammesse a finanziamento ai sensi del Regolamento CE 479/2008. Tale modifica viene riportata in un apposito provvedimento regionale, pubblicato sul bollettino ufficiale regionale e comunicato, entro il 15 giugno di ciascun anno, al Ministero che procede alla conseguente modifica dell'Allegato 1b, con proprio provvedimento. A decorrere dalla campagna 2009/2010 sono ammissibili, anche, progetti che coinvolgono finanziariamente più regioni e province autonome, denominati di seguito «multiregionali».

4. Per i progetti di cui al comma 3 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nel presente decreto e negli allegati. Eventuali criteri selettivi contenuti nei bandi regionali e province autonome, rispetto a quanto previsto dai pertinenti articoli dei Regolamenti CE n. 479/08 e n. 555/08 e dal presente decreto e relativi allegati, sono comunicati al Ministero e all'Organismo pagatore AGEA. Detti criteri, individuati in base a parametri oggettivi e non discriminatori, riguardano uno o più tra i seguenti aspetti: categoria di vino da promuovere; beneficiari eleggibili per la presentazione dei programmi; paesi di destinazione; soggetti attuatori; azioni ammissibili e durata dei programmi (annuale, biennale, triennale), nonché griglia dei punteggi per la valutazione.

5. Le regioni e province autonome che non adottano propri provvedimenti, si avvalgono delle disposizioni contenute nel presente decreto e relativi allegati.

6. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- «Organismo pagatore»: Agea - Organismo pagatore;
- «Regioni»: regioni e province autonome;
- «regolamento»: il regolamento CE n 479/2008;
- «regolamento attuativo»: il regolamento CE n. 555/2008;
- «linee guida»: modalità esplicative per l'accesso alla misura - decreto ed allegati;
- «autorità competenti»: il Ministero e le regioni e province autonome;
- «beneficiari»: i soggetti indicati all'art. 2;
- «attuatori»: i soggetti indicati all'art. 3;
- «ente pubblico»: ente di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 555/2008 avente personalità giuridica di diritto pubblico, con esclusione dunque delle Amministrazioni rappresentative dello Stato membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: regioni, province e comuni);
- «organismo pubblico»: organizzazione pubblica avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico), con esclusione dunque delle Amministrazioni rappresentative dello Stato membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: regioni, province e comuni), o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico);
- «produttore di vino»: l'impresa, singola o associata, che trasforma uno o più prodotti a monte del vino nei prodotti indicati al successivo art. 4 comma 1 e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;
- «fondi quota nazionale»: il 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura per ciascuna annualità;
- «fondi quota regionale»: il 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura per ciascuna annualità, ripartito tra le regioni.

7. Ai fini del presente decreto i riferimenti alla rappresentatività delle produzioni si riferiscono alla media delle produzioni dichiarate dai soggetti obbligati nel triennio precedente ai sensi delle disposizioni applicative adottate in conformità dell'art. 111 del regolamento CE 479/08. I riferimenti alle produzioni dei soggetti beneficiari riguardano la media del totale delle dichiarazioni di produzione vini presentate, nel triennio precedente, in conformità alla normativa vigente.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Ai sensi della normativa comunitaria citata nelle premesse, a decorrere dalla campagna 2008/2009, i soggetti che presentano alle autorità competenti il progetto per accedere ai fondi indicati nell'allegato n. 1 per lo svolgi-

mento delle azioni previste al successivo articolo, di seguito chiamati «beneficiari», sono:

a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

b) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'art. 65 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, compresi i Consigli interprofessionali previsti all'art. 20 della legge n. 164/1992, i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992 e loro Associazioni e Federazioni;

c) le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005;

d) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti di cui all'art. 4 dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;

e) le associazioni, anche temporanee, di impresa;

f) ente pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.

2. Nella campagna 2008/2009, i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* presentano i progetti a valere sui fondi quota nazionale se rappresentano almeno il 3% della produzione nazionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi 3 anni. A decorrere dalla campagna 2009/2010, tale soglia di rappresentatività è fissata al 5%. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* che presentano progetti a valere sui fondi quota regionale rappresentano almeno il 3% della produzione regionale, salva la possibilità per le Regioni di stabilire nei propri provvedimenti la soglia di rappresentatività della produzione.

3. I soggetti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* presentano progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari almeno al 25% della loro produzione o procedano all'imbottigliamento, nella campagna 2008/2009, di almeno 300.000 bottiglie ovvero, a decorrere dalla campagna 2009/2010, di almeno 600.000 bottiglie. Per la campagna 2008/2009 i medesimi soggetti presentano progetti qualora abbiano esportato una parte della loro produzione pari, almeno, al 10% del totale prodotto. A decorrere dalla campagna 2009/2010 tale percentuale è fissata al 15%. Le regioni, se del caso ed in conformità all'articolo 1 comma 4, stabiliscono nei propri provvedimenti parametri diversi per l'imbottigliamento e/o per la quota di export.

4. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento e dell'art. 4 del regolamento attuativo, il beneficiario ente pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti strategici, partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario sia per i progetti a valere sui fondi quota nazionale che regionale. In tale caso, le disposizioni del presente decreto ed i relativi allegati sono opportunamente adeguati al fine di tener conto che i soggetti che partecipano con fondi propri posseggano le caratteristiche indicate al precedente punto 3.

5. Le regioni, se del caso ed in conformità a quanto previsto al precedente art. 1, comma 4, limitano le categorie di soggetti beneficiari.

Art. 3.

Soggetti attuatori

1. Il beneficiario che non attua direttamente le azioni previste dal progetto designa un «organismo responsabile dell'attuazione», scelto tra i seguenti soggetti con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare:

a) le organizzazioni interprofessionali che corrispondano alle caratteristiche indicate all'art. 65 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992;

b) i soggetti privati;

c) organismi pubblici.

2. Le modalità di scelta dell'organismo responsabile dell'attuazione sono indicate al punto 4 lettera A punti *d)* ed *e)* delle linee guida.

3. Le regioni, se del caso ed in conformità a quanto previsto al precedente art. 1 comma 4, limitano le categorie di soggetti attuatori.

Art. 4.

Prodotti

1. La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato IV del Reg. CE 479/08 nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante di qualità aromatico e, a decorrere dalla campagna 2009/2010, i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell'art. 60 del Regolamento. Tuttavia i progetti relativi ai vini senza indicazione geografica e con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione.

2. Le regioni, se del caso ed in conformità a quanto previsto al precedente art. 1 comma 4, limitano i progetti ad alcune categorie di prodotto.

3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

4. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

5. Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini IGT DOC DOCG è indicata l'origine dei vini.

Art. 5.

Progetti con finanziamento nazionale

1. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 regioni.

2. A decorrere dalla campagna 2009/2010, il Ministero «riserva» un terzo dei fondi della quota nazionale di cui all'allegata tabella 1a, da destinare al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 3, che coinvolgano finanziariamente almeno cinque regioni. In tal caso, non si applica la percentuale di cui all'art. 2, comma 2, e verrà

data priorità ai progetti presentati da un maggior numero di regioni e, subordinatamente, a quelli presentati dalle Regioni che abbiano un maggiore grado di rappresentatività con riferimento alla propria produzione rispetto a quella nazionale. La domanda di accesso alla riserva è formulata al Ministero dalla regione capofila, scelta dalle regioni medesime, che raccoglie le valutazioni ed i pareri espressi in merito ai progetti presentati, in conformità a quanto stabilito al successivo art. 10.

3. I progetti multiregionali accedono alla riserva di cui al comma precedente nella misura massima pari al 50% del totale dei contributi regionali. Tale quota di accesso alla riserva è modificata dal Ministero, previa consultazione delle regioni, senza adire la Conferenza Stato-regioni.

4. Con decreto dipartimentale è costituito un Comitato di valutazione che definisce la graduatoria dei progetti presentati al Ministero per accedere ai fondi quota nazionale.

Art. 6.

Azioni ammissibili

1. Le azioni ammissibili da svolgere esclusivamente nei Paesi terzi riguardano:

a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione;

b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi;

d) altri strumenti di comunicazione (ad es.: siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori dei Paesi terzi).

2. Le azioni di cui al precedente comma 1 riguardano anche marchi commerciali.

3. Le regioni, se del caso ed in conformità a quanto previsto al precedente articolo 1, comma 4, limitano i progetti ad alcune azioni ammissibili e/o ad alcuni Paesi terzi.

4. La realizzazione di azioni di cui alla lettera *b)* dell'art. 6, comma 1, nell'ambito dei fondi quota nazionale di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto ad esclusione di quelli indicati al precedente art. 5, comma 2, è limitata a beneficiari che rappresentano almeno il 25% della produzione nazionale di vino in almeno dieci regioni.

Art. 7.

Contenuto del progetto

1. I soggetti proponenti presentano, entro i tempi stabiliti al successivo art. 10, un progetto che contenga le seguenti informazioni:

a) il/i Paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e, a decorrere dalla campagna 2009/2010, dei vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà;

b) le attività che si intendono realizzare, tra quelle indicate all'art. 4, comma 5, con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai paesi di cui alla lettera *a)*;

c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo;

d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l'emittente e il sito;

e) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte, e descrizione dettagliata delle attività e servizi in relazione alla congruità del costo proposto;

f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato;

g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;

h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera *g)*, prevedendo – per i progetti pluriennali – valutazioni intermedie annuali;

i) dichiarazione dei requisiti soggettivi e della rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale richiesta di contributo;

j) la dichiarazione del beneficiario che non partecipa ad altri progetti che coinvolgono lo stesso prodotto di cui alla lettera *a)* nel medesimo Paese per le medesime attività di cui alla lettera *b)*.

2. Le autorità competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel Regolamento, nel Regolamento attuativo, nel presente decreto e quelli individuati nelle linee guida e ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto presentato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad Agea.

3. Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all'Allegato IV.

Art. 8.

Comitati

1. Sono costituiti, presso le regioni, appositi Comitati di valutazione che, sulla base dei criteri stabiliti al punto 2 delle linee guida, definiscono la graduatoria dei progetti presentati. Le Regioni con proprio provvedimento dichiarano ammissibili i progetti sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Gli altri progetti, utilmente inseriti in graduatoria, sono dichiarati idonei. Nel caso di progetti

multiregionali, le regioni decidono d'intesa quale sarà la regione capofila, cui competerà il compito di raccogliere i pareri di idoneità.

2. Con decreto dipartimentale, da emanarsi previa consultazione delle regioni è istituito un Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura, presieduto da un rappresentante del Ministero ed integrato da quattro membri nominati dal Ministero, sei rappresentanti delle regioni e province autonome, quattro rappresentanti della filiera, 1 rappresentante di Buonitalia S.p.A. e un rappresentante di Agea organismo pagatore. Il Comitato, che opererà in due sottogruppi «Monitoraggio e coordinamento della misura» e «Strategia di promozione pluriennale»:

- valuta la coerenza dei progetti ammessi a beneficio con le campagne nazionali di promozione e con quelli presentati in conformità al Reg. CE 3/08;

- garantisce il monitoraggio dell'applicazione della misura, in conformità alla normativa comunitaria ed al del programma di sostegno;

- redige, in base alle elaborazioni fornite da Agea sulla banca dati dei progetti, prospetti indicativi dei costi standard per attività e servizi omogenei, al fine di supportare i comitati di valutazione, nazionale e regionali, in termini di congruità dei costi;

- valuta i fabbisogni prioritari di promozione della filiera vitivinicola in relazione ai mercati dei Paesi terzi.

- propone l'adozione di indicazioni comuni per la realizzazione delle azioni ammissibili di cui all'art. 6 (es. logo, messaggi di comunicazione);

- propone la revisione dei criteri di priorità definiti al punto 2 delle allegate linee guida.

Art. 9.

Entità del sostegno

1. L'importo dell'aiuto è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate. Il restante 50% è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.

2. I progetti presentati da aziende private, non comprese tra le micro, piccole e medie imprese, indicate all'art. 4 del regolamento (CE) n. 555/08 e ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che intendano effettuare azioni promozionali con propri marchi, sono finanziati al massimo nella misura del 30% del totale delle spese sostenute. Il restante 70% è a carico del beneficiario e non può usufruire di altri aiuti pubblici.

3. I progetti presentati dalle imprese indicate al precedente art. 2, lettera *e)* costituite da una grande impresa che rappresenti non oltre il 49% del fatturato complessivo dell'Associazione e da almeno due imprese classificabili come micro, piccole o medie imprese sono finanziati nella misura massima del 50%.

4. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, i progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese di:

a) 100.000 euro per la campagna 2008/2009;

b) 300.000 euro per anno per le campagne 2009/2010 e 2010/2011;

c) 500.000 euro per anno a decorrere dalla campagna 2011/2012.

5. Qualora vengano presentati progetti pluriennali, la soglia minima richiesta è quella prevista per l'anno in cui gli stessi sono presentati

6. I suddetti importi possono essere ridotti fino ad un massimo del 20% in caso di progetti presentati da micro, piccole e medie imprese.

7. Qualora la dotazione finanziaria di cui all'Allegato 1b non sia sufficiente a garantire le citate soglie minime, possono essere presentati progetti multiregionali.

8. Limitatamente alla campagna 2008/2009, sono ammissibili, a valere sui fondi quota regionale, progetti che rispondono ai criteri di cui al precedente comma 4, lettera *a)*. Per le campagne successive, le soglie ed i criteri di ammissibilità dei progetti a valere sui fondi quota regionale saranno individuati previa intesa della Conferenza Stato regioni e previa modifica del programma nazionale di sostegno da comunicare alla Commissione UE entro il 30 giugno 2009.

9. Nella campagna 2008/09 i progetti pluriennali sono presentati a valere sui fondi quota nazionale di cui all'art. 1, comma 2.

10. Nessun aiuto è erogato in caso di progetti finanziati con i regolamenti della Commissione n. 3/2008. Nessun aiuto è erogato anche in caso di progetti per i quali è stato già richiesto o verrà presentata richiesta di finanziamento ai sensi dei Regg. CE n. 501/2008 e n. 1698/2005.

Art. 10.

Modalità di presentazione

1. Tutti i progetti per l'accesso ai fondi di competenza nazionale sono presentati in originale all'Agea - Organismo pagatore ed in copia al Ministero. I progetti per l'accesso ai fondi di competenza regionale, sono presentati in duplice originale alla Regione territorialmente competente, in relazione alla sede legale del richiedente, ed all'Organismo pagatore Agea ed in copia al Ministero.

2. Per la campagna 2008/2009, i progetti sono presentati entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:

- Le autorità competenti, Ministero e regioni, esaminano i progetti presentati entro i venti giorni successivi alla scadenza.

- Le regioni, completata l'istruttoria, fanno tempestivamente pervenire al Ministero, entro venticinque giorni successivi alla scadenza l'elenco dei progetti presentati, con l'indicazione dei progetti ritenuti ammissibili a beneficiare degli aiuti sulla base delle disponibilità di ciascuna regione, di quelli ritenuti idonei nonché di quelli ritenuti non ammissibili. Per tutti i progetti le regioni predispongono un'apposita scheda descrittiva.

- Il Ministero comunica l'elenco di tutti i progetti ammissibili a valere sui fondi sia di competenza regionale che nazionale all'Organismo pagatore Agea entro il 30 giugno 2009.
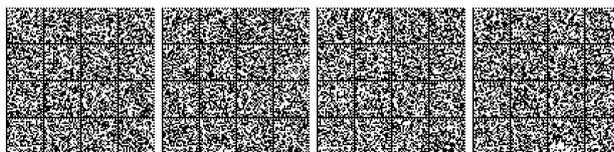
- L'Organismo pagatore Agea stipula i contratti, sulla base del modello Allegato C, entro il 30 luglio 2009.

- L'aiuto riconosciuto è erogato esclusivamente in forma integralmente anticipata previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'importo finanziabile, e conforme all'allegato VI del contratto-tipo.

- Le iniziative previste dai progetti approvati sono effettuate entro il 31 dicembre 2009.

3. Per la campagna 2008/2009, ferma restando la data del 30 luglio quale termine ultimo per la stipula dei contratti, le regioni che emanano propri bandi conformano i tempi delle procedure di presentazione delle domande e di istruttoria in modo da trasmettere al Ministero, entro il 20 giugno 2009, l'elenco dei progetti presentati e di quelli ammissibili a beneficiare degli aiuti.

4. Per le campagne successive i progetti sono presentati con le stesse modalità di cui al punto 1 entro il 1° settembre di ciascun anno. Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:

- Il Ministero e le regioni esaminano i progetti entro i trenta giorni successivi.

- Le regioni fanno pervenire al Ministero, entro trentacinque giorni dalla presentazione l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati da un'apposita scheda descrittiva, al fine di evitare duplicazioni di interventi.

- Il Ministero invia all'Organismo pagatore Agea la lista completa dei progetti entro il 30 ottobre.

- L'Organismo pagatore Agea stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello allegato C delle linee guida entro il 30 novembre.

5. Per le campagne successive, le regioni che emanano propri bandi conformano i tempi delle procedure di presentazione delle domande e di istruttoria in modo da trasmettere al Ministero l'elenco dei progetti presentati e di quelli ammissibili a beneficiare degli aiuti entro il 15 ottobre.

6. Per la campagna 2008/09 entro il 15 maggio, e per le campagne successive entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni comunicano al Ministero se intendano avvalersi della facoltà prevista al comma 4, dell'art. 1 del presente decreto, ovvero se intendano seguire la procedura del comma 5. dell'art. 1 del presente decreto, ed in questo caso indicano l'indirizzo dell'Ufficio responsabile del procedimento.

Il Ministero con decreto direttoriale porta a conoscenza dei soggetti interessati, l'elenco delle regioni ed Uffici responsabili di cui al comma 5, dell'art. 1 del presente decreto, mediante pubblicazione sul sito www.politicheagricole.it.

7. A decorrere dalla campagna 2009/2010 le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo). La procedura e la tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo, è la medesima prevista dal reg. CE n. 501/2008.

8. A decorrere dalla campagna 2009/2010 le attività sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di stipula del contratto qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%. La relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata all'Organismo pagatore Agea entro il 15 dicembre.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Le regioni comunicano al Ministero ed all'Agea coordinamento, entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno, gli spostamenti di fondi tra le misure ai fini della modifica del programma nazionale di sostegno da notificare alla Commissione UE, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 555/2008. L'efficacia dei trasferimenti di fondi è subordinata all'applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008. La scheda finanziaria riportata nell'allegato 1 è, per ciascuna annualità, modificata dal Ministero senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Qualora dopo il 15 giugno risultino importi non utilizzati né utilizzabili per altre misure previste dal programma nazionale di sostegno, Agea coordinamento informa il Ministero, le regioni e le province autonome affinché i fondi possano essere utilizzati per destinarli a progetti idonei.

3. Al fine di agevolare l'attuazione della misura ed il pieno utilizzo delle risorse il Ministero, sentite le Amministrazioni regionali e alle province autonome e l'Organismo pagatore Agea, può procedere alla modifica delle date indicate nel presente decreto.

4. Tutti i termini indicati nel presente decreto hanno carattere vincolante sia per i progetti presentati a valere sui fondi nazionali che per quelli presentati a valere sui fondi regionali.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 333

ALLEGATO 1

QUADRO FINANZIARIO

ANNO	FONDI
2009	11.635.024,53
2010	35.015.687
2011	48.444.438
2012	82.380.817
2013	102.164.449
Dal 2014	102.259.267

Allegato 1a

QUADRO FINANZIARIO FONDI QUOTA NAZIONALE

ANNO 2009	2.100.000,00
ANNO 2010	10.504.706,10
ANNO 2011	14.533.331,40
ANNO 2012	24.714.245,10
ANNO 2013	30.649.334,70
DAL 2014	30.677.780,13

ALLEGATO 1B

QUADRO FINANZIARIO FONDI QUOTA REGIONALE CAMPAGNA 2008/2009

PIEMONTE	344.364,99
VALLE D'AOSTA	1.488,82
LOMBARDIA	143.496,34
P.A. BOLZANO	0,00
P.A. TRENTO	0,00
VENETO	772.794,09
FRIULI VENEZIA G.	122.760,90
LIGURIA	73.302,25
EMILIA ROMAGNA	2.500.000,00
TOSCANA	254.668,14
UMBRIA	1.333.009,47
MARCHE	696.455,52
LAZIO	1.001.283,73
ABRUZZO	427.207,75
MOLISE	22.069,64
CAMPANIA	87.308,91
PUGLIA	847.578,41
BASILICATA	280.596,97
CALABRIA	9.583,48
SICILIA	617.055,12
SARDEGNA	0,00
TOTALE	9.535.024,53

ALLEGATO II

LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DEI VINI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO N.479/2008 E DEL REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE N.555/2008 -

1. Introduzione

Il regolamento (CE) n.479/2008 del Consiglio ed il regolamento (CE) n.555/2008 della Commissione prevedono la possibilità per i Paesi membri di finanziare, in parte, misure di promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi.

Il messaggio di promozione e/o informazione deve essere basato sulle qualità intrinseche del vino e l'origine del prodotto è indicata quando si tratta di vini igt, doc e docg.

I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile nei Paesi terzi ai quali sono destinati.

Ai fini di uniformare la terminologia si fa esplicito riferimento alle definizioni riportate nell'articolo 1 del presente decreto.

I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte dell'autorità competente, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale ad Agea, al fine di ottenere il nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

Ciascun programma dovrà durare al massimo 3 anni dall'approvazione .

2. Descrizione dei progetti.

Ogni beneficiario potrà presentare un solo progetto all'autorità competente o potrà partecipare a un solo raggruppamento per la presentazione di un progetto comune.

Saranno escluse le proposte ed i programmi non conformi ai criteri contenuti nella normativa comunitaria e nel presente decreto.

I progetti saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri:

A) progetti a valere sui fondi quota nazionale

La graduatoria sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri prioritari successivi alla lettera A), e nel seguente ordine:

A1) progetti presentati da associazioni temporanee di impresa costituite da almeno tre imprese classificabili come medie imprese ed altre classificabili come micro o piccole imprese;

A2) progetti economicamente più vantaggiosi per la quota di finanziamento pubblico, in quanto presentati da beneficiari che chiedono un contributo inferiore almeno del 5% rispetto *a quello massimo concedibile del 50% e del 30%, in ordine decrescente di intensità % della riduzione;*

A3) progetti presentati da beneficiari i cui requisiti soggettivi sono superiori a quelli prescritti dal decreto.

B) I criteri di priorità validi per i progetti presentati a valere sui fondi regionali sono individuati, se del caso ed in conformità a quanto stabilito all'Articolo 1, comma 3 del presente decreto dalle Regioni e Province autonome con proprio provvedimento.

C) criteri comuni ai progetti a valere sui fondi nazionali e regionali (*da individuare in base all'articolo 8 comma 2*)

3. Termini e modalità di presentazione dei progetti

I progetti relativi alla campagna 2008/2009, a valere sui fondi quota nazionale dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 20° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto al seguente indirizzo:

Agea – Organismo pagatore
Via Palestro n.81
00185 ROMA

I progetti relativi alle campagne successive dovranno pervenire al suindicato indirizzo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 1 settembre.

Copia della domanda e della documentazione prevista dall'articolo 7 del decreto deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
  Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore
  Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA

- Regione...............

I progetti relativi alla campagna 2008/2009, a valere sui fondi quota regionale dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 20° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero dalla data di pubblicazione del bando emanato ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto ai seguenti indirizzi:

Agea – Organismo pagatore
Via Palestro n.81
00185 ROMA

- Regione ....
- Regione ....

I progetti relativi alle campagne successive dovranno pervenire ai suindicati indirizzi, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 1 settembre.

Copia della domanda e della documentazione prevista dall'articolo 7 del decreto deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
  Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore
  Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA

Le Regioni e Province autonome pubblicheranno l'elenco degli uffici competenti alla ricezione dei progetti.

Qualora il termine di presentazione delle domande di partecipazione cada in giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Il progetto potrà essere consegnato a mano o inviato tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il progetto dovrà, comunque, pervenire al Ministero entro il termine di scadenza.

Il progetto dovrà pervenire in un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

"Progetto di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio – Annualità….. ".

Il recapito del plico e l'integrità dello stesso sono ad esclusivo rischio del mittente.

4. Documentazione da allegare alla proposta

La proposta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo. Non si prevede, infatti, l'erogazione di alcun rimborso per tale onere e per ogni altro contributo, imposta o tassa, con eccezione dei versamenti per oneri sociali, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal contratto-tipo.

Il finanziamento rappresenta, infatti, un contributo diretto a fondo perduto che il beneficiario proponente utilizza per lo svolgimento delle attività previste, senza alcun rapporto sinallagmatico e con esclusione della possibilità di applicazione della fattispecie "in nome e per conto della Comunità".

Dovrà essere, inoltre, corredata da tutta la documentazione (originale e 4 copie per l'allegato A ed i due allegati B ed originale ed una copia per la documentazione amministrativa. Inoltre, l'Allegato A dovrà essere inviato in CD formato Pdf), debitamente siglata in ogni pagina, indicata in dettaglio di seguito:

A) DOCUMENTAZIONE TECNICA

a. **Domanda di partecipazione: conformemente a quanto indicato all'art. 7 del Decreto, è** redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello di cui all'Allegato A .

Alla domanda dovrà anche essere allegata la documentazione attestante che il beneficiario proponente sia rappresentativo del settore di intervento.

Detta documentazione dovrà contenere i principali dati relativi all'organismo, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni - ottenute a livello nazionale - ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

b. **Scheda di identificazione del progetto:** da compilare secondo il modello di cui all'allegato B.

c. **Relazione dettagliata delle attività e dei costi:** tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di comparazione tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

d. **Relazione sulla scelta dell'Organismo di esecuzione:** relativamente al punto 3 del modulo di cui all'Allegato A, il beneficiario proponente fornisce una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione.

In particolare, in coerenza con la normativa comunitaria, il beneficiario dovrà invitare almeno tre ditte a presentare una proposta di progetto esecutivo, corredata da analisi dettagliata dei costi. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.

e. **Dichiarazione del beneficiario** attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D.

La scelta dell'Organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.

Tutte le fasi del progetto, eseguite dall'organismo di attuazione prescelto, dovranno essere monitorate dal proponente che deve, a sua volta, garantire di possedere una propria struttura idonea ad esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.

Il beneficiario, in presenza di determinate condizioni, può affidare all'organismo di attuazione solo una parte delle azioni previste dal progetto e realizzare direttamente le altre attività ove in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, il beneficiario fornirà la documentazione attestante la realizzazione in proprio di azioni di informazioni e promozione in Paesi terzi.

B) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA

a. **Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito,** garante che il beneficiario ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del progetto, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato E.

b. **Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito** attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato F e dovrà essere presentata nel caso che la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del progetto.

ç. **Documentazione finanziaria** attestante il volume di produzione e di affari dell'organismo proponente (fatturato e dichiarazione IVA vidimata dalla competente Agenzia delle Entrate) realizzati negli ultimi tre anni.

C) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A. del beneficiario in corso di validità recante stato di vigenza e dicitura antimafia o autocertificazione (da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G, corredata di fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.

2) Certificazione antimafia in corso di validità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252. La soglia antimafia va considerata con riferimento all'intero importo del progetto.

3) Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'allegato I ;

4) Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto;

5) Statuto del beneficiario;

6) Documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di attuazione, sia stato disposto in conformità a quanto previsto al presente punto 4. In caso di gara, dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione).

7) Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo, nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione efficace delle azioni.

8) Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente paragrafo 4, o corredate da documentazione in maniera non conforme o incompleta verranno escluse.

5. Valutazione delle proposte e criteri di attribuzione del punteggio

In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente paragrafo 4, i Comitati di valutazione procederanno alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al punto 2.

I Comitati effettueranno la valutazione dei costi delle azioni, anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, i Comitati potranno richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli. Verrà rivolta una particolare attenzione ai costi standard di servizi omogenei (ad esempio: sito internet, stand, allestimento, ufficio stampa, costi di promozione nei punti vendita, costi di pubblicità materiali, spot, ecc.).
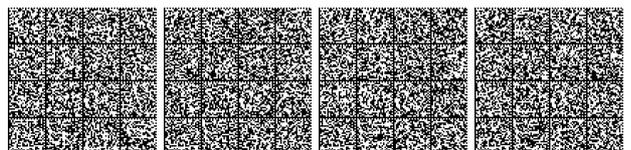
6. Stipulazione del contratto

L'elenco dei progetti selezionati e dei relativi organismi proponenti ed attuatori sarà sottoposta all'autorità competente che, dopo le valutazioni di competenza, formalizzerà con apposita decisione l'elenco dei progetti approvati.

I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C, saranno stipulati tra l' Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - quale Organismo pagatore – ed i beneficiari.

7. Controlli

Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post)* effettuati da Organismo Pagatore AGEA

8. Spese non ammesse

Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.

Non sono eleggibili al finanziamento tutte le spese sostenute prima della data di approvazione del progetto, comprese quelle di progettazione.

9. Erogazione del finanziamento

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità separata, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.

Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute.

Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata anche al Ministero.

Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti linee guida bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

ALLEGATO *A*

MODULO DI DOMANDA
PER I PROGETTI DI PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI FINANZIATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 479/08 E N. 555/08

1 TITOLO DEL PROGETTO

2 ORGANIZZAZIONE(I) PROPONENTE(I)

2.1 Presentazione
Nome, indirizzo, e-mail, telefono, fax e referente
Qualora la proposta sia presentata da più organizzazioni, indicare l'organizzazione responsabile del coordinamento del progetto.

2.2 Rappresentatività dell'organizzazione proponente nel settore di interesse e possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale........
(Vedere gli allegati, se del caso).

2.3 Dimostrazione del possesso di adeguate risorse finanziarie
(Per gli allegati necessari vedere la nota esplicativa).

2.4 Dichiarare che non partecipa ad altri progetti che coinvolgono lo stesso prodotto nel medesimo Paese per le medesime attività.

3 ORGANISMO(I) RESPONSABILE(I) DELL'ESECUZIONE
(Se l'organismo di esecuzione non è stato ancora selezionato, andare al punto 3.4).

3.1 Presentazione
Nome, indirizzo, e-mail, telefono, fax e referente
Se sono stati selezionati più organismi, indicare le azioni che saranno condotte da ciascuno di essi.

3.2 Descrizione della procedura di gara e criteri di selezione dell'organismo proposto
Numero di inviti a manifestare interesse inviati e offerte ricevute.

3.3 Dimostrazione delle competenze tecniche e della capacità di attuazione del progetto
Definizione delle competenze tecniche e finanziarie dell'organismo di esecuzione. Per gli allegati richiesti vedere la nota esplicativa.

3.4 Qualora l'organismo di esecuzione non sia stato ancora selezionato
Calendario previsto e procedura di gara per la selezione.

4 PRECISAZIONI RELATIVE AL PROGETTO

4.1 Mercato (mercati) a cui è destinato il progetto

4.2 Prodotti coinvolti

4.3 Tipo di progetto: informazione/promozione/misto

4.4 Durata
12-24-36 mesi

4.5 Si tratta del proseguimento di un progetto precedente per la stessa organizzazione proponente?

5 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

5.1 Contesto generale – situazione del mercato e della domanda

5.2 Obiettivi

5.3 Strategia
Indicare i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato

5.4 Gruppo(gruppi) destinatario(destinatari)

5.5 Temi trattati

5.6 Contenuto dei messaggi da diffondere in relazione alle specifiche azioni intraprese

5.7 Azioni
Descrizione di ciascuna azione
Giustificazione del bilancio proposto per ciascuna azione.

6 IMPATTO PREVISTO
Specificare e, se possibile, quantificare l'impatto previsto in termini di risultati attesi
Definire le modalità di misurazione dei risultati/ degli impatti in termini di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo.Per i progetti pluriennali, la valutazione è effettuata ogni anno

7 DIMENSIONE DEL PROGETTO
Indicare i vantaggi di un'azione sul settore a livello nazionale e/o regionale

8 BILANCIO

Tabella di sintesi per paese, azione e anno
Nella presentazione del progetto occorre attenersi alla struttura e all'ordine seguito nella descrizione delle azioni (punto 5.7). Cfr. modello nell'allegato.

9 PIANO DI FINANZIAMENTO
Cfr. tabella tipo in allegato.

10 ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
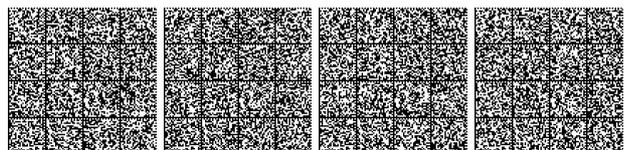
ALLEGATI OBBLIGATORI

Allegato 1	**Impegno firmato della o delle organizzazioni proponenti a mantenere la propria quota di partecipazione finanziaria per tutta la durata del progetto**
Allegato 2	**Dichiarazione firmata della o delle organizzazioni proponenti che il progetto non beneficia di altri cofinanziamenti pubblici**
Allegato 3	**Scheda di identificazione del progetto (allegata al presente modulo di domanda)**

NOTA ESPLICATIVA RELATIVA A VARI PUNTI DEL MODULO DI DOMANDA[1]

PUNTO 1 **ORGANIZZAZIONE(I) PROPONENTE(I)**

1.1 L'organizzazione è tenuta fornire informazioni in merito alla propria rappresentatività a livello nazionale e/o regionale per i settori di interesse (ad esempio quota di mercato, prodotti e/o regioni coperti).

1.2 Per ciascuna organizzazione occorre confermare il possesso delle risorse tecniche e finanziarie necessarie ad attuare efficacemente le misure previste. L'autorità competente (Mipaaf e/o Regioni) chiede i documenti che ritiene più adeguati a tal fine, per esempio le copie dei bilanci e/o delle relazioni annuali degli ultimi tre anni. Descrivere l'esperienza maturata nella realizzazione di analoghi programmi

PUNTO 2 **ORGANISMO(I) DI ESECUZIONE**

Se l'organismo di esecuzione è stato selezionato

2.1 Fornire una descrizione dettagliata delle modalità della procedura di gara attuata e i motivi che hanno determinato la scelta dell'organismo(i) proposto(i).
N.B. Gli organismi di esecuzione devono essere indipendenti dall'organizzazione o dalle organizzazioni proponenti.

2.2 Comprovare la capacità tecnica e finanziaria dell'organismo(i) selezionato(i) per realizzare il lavoro di cui trattasi, comprese le risorse finanziarie in proporzione alla portata del progetto. Indicare l'importanza e la natura degli eventuali partenariati interessati.

Se l'organismo di esecuzione non è stato ancora selezionato

2.3 Fornire il calendario e la procedura di gara da utilizzare per la selezione. La selezione deve in ogni caso essere effettuata prima della firma del contratto. A selezione avvenuta, fornire immediatamente le informazioni di cui ai punti 3.2 e 3.3 del modulo di applicazione.

Se l'organizzazione proponente decide di attuare una determinata parte del progetto

2.4 L'organizzazione proponente può essere autorizzata ad attuare talune parti del progetto, purché siano rispettate le condizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n° 555/2008 della Commissione.

[1] La presente nota contiene una breve spiegazione di alcuni punti importanti del modulo. Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi alle autorità competenti dello Stato membro.

PUNTO 3 **PRECISAZIONI RELATIVE AL PROGETTO**

3.1 Indicare se il progetto riguarda essenzialmente elementi di informazione, di promozione, o di informazione e promozione.

3.2 La durata minima di un progetto è di 12 mesi e la durata massima è di 36 mesi. Il progetto va diviso in fasi di 12 mesi.

3.3 Se si tratta del proseguimento di uno o più programmi precedenti o se sono in corso o sono stati recentemente completati programmi analoghi, indicare:
- la denominazione, la durata e i mercati destinatari del (o dei) progetto(i) precedenti e
- i risultati ottenuti, nella misura in cui siano noti al momento della presentazione del progetto.

Accludere eventuali relazioni, se pertinenti.

PUNTO 4 **DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

4.1 Descrivere i motivi per cui è presentata la proposta, con particolare riferimento alla situazione del mercato o alle caratteristiche della domanda dei prodotti considerati o alla necessità di diffondere l'informazione tramite il progetto.

4.2 Precisare gli obiettivi del progetto in termini di obiettivi concreti e, se possibile, quantificati. Includere, se del caso, una differenziazione per gruppo e/o mercato destinatario.

L'organizzazione proponente dovrà confermare che i messaggi di informazione e/o di promozione rivolti ai consumatori e agli altri gruppi destinatari sono conformi alla legislazione di applicazione nei paesi terzi destinatari.

4.3 Si noti che il termine "progetto" si riferisce ad un <u>insieme</u> coerente <u>di azioni</u> (ossia più di un'unica azione). Si invita a fornire informazioni sufficienti sulle azioni e sugli strumenti che saranno utilizzati per la loro esecuzione, indicandone il numero, il volume e/o le dimensioni nonché i costi unitari stimati, così da giustificare il bilancio proposto.

Tutte le azioni incluse nel progetto dovranno presentare una chiara descrizione della composizione dei vari costi connessi. Ad esempio:

Azione X "Partecipazione all'esposizione AAA"

Affitto della superficie	EUR/m²	Costo totale
Costruzione dello stand	EUR/m²	Costo totale
Personale responsabile dello stand	EUR/persona/giorno	Costo totale
Altri costi (si prega di specificare pasti, trasporti, ecc.)	EUR/partecipante	Costo totale
...	...	...

Nel caso, tuttavia, in cui si preveda un numero elevato di azioni analoghe (ad esempio, punti di vendita), basta descrivere la struttura dei costi di una singola azione.

Includere nella proposta un calendario per l'attuazione delle varie azioni. Indicare i luoghi in cui si svolgeranno le attività (indicare la città o, in casi eccezionali, la regione; l'indicazione "Stati Uniti", per esempio, non è sufficientemente precisa). Qualora venissero proposte azioni nei media, includere in allegato un corrispondente piano provvisorio.

Nella presentazione delle azioni occorre attenersi alla struttura (titoli/categorie) e all'ordine (numerazione) seguiti nella presentazione della tabella del bilancio (si veda il punto 7 di seguito).

PUNTO 5 IMPATTO PREVISTO

Specificare l'impatto previsto del progetto sulla domanda, sulla conoscenza e sull'immagine del prodotto e/o eventuali altri aspetti connessi agli obiettivi.
Se possibile, quantificare i risultati attesi con l'attuazione del progetto.

Descrivere in maniera succinta il(i) metodo(i) utilizzato(i) per misurare l'impatto. Se si hanno già informazioni di base in materia o se si prevede di averne prima dell'avvio del progetto, fornire le precisazioni del caso.

PUNTO 7 BILANCIO

Nella presentazione del bilancio (in euro) è obbligatorio attenersi alla struttura (titoli/categorie) e all'ordine (numerazione) seguiti nell'elenco delle azioni di cui al punto 4.5. Se il progetto riguarda più paesi, le spese devono essere ripartite per paese e per azione. Occorre indicare separatamente le spese per onorari degli organismi di esecuzione.

Qualora le spese per onorari dell'organismo/degli organismi di esecuzione siano presentate in forma di importo forfetario, il loro livello massimo sarà pari al 13% dei costi effettivi di realizzazione delle azioni. Qualora si preveda la fatturazione delle spese di onorario dell'organismo/degli organismi di esecuzione sulla base dei lavori effettivamente realizzati, la proposta deve includere una stima del numero di ore necessarie per effettuare tali lavori nonché il loro costo unitario.

Il bilancio deve essere presentato sotto forma di una tabella ricapitolativa che elenca tutte le azioni progettote, con l'indicazione del costo annuale e del costo totale. Particolare attenzione sarà rivolta alle spese non ammissibili al cofinanziamento comunitario (cfr. allegato III del modello di contratto).

Tabelle ricapitolative del bilancio in euro (EUR)

Le tabelle possono essere adeguate, se del caso, in funzione del progetto, della natura delle diverse azioni e del livello di ripartizione ritenuto necessario

AZIONI (per paese destinatario)	ANNO I	ANNO II	ANNO III	TOTALE
Azione 1*				
Azione 2*				
Azione N*				
Totale delle azioni (1)				
Spese di garanzia di buona esecuzione				
Spese per onorari dell'organismo di esecuzione (al massimo 13% di (1), allegato III, punto B.1.2, del contratto)				
Quantificazione dei risultati delle azioni (massimo 3% di (1), allegato III, punto C.5, del contratto)				
Totale dei costi diretti del progetto (2)				
Spese generali (massimo 4% di (2), allegato III, punto A.2, del contratto)				
TOTALE DEL PROGETTO				

* Incluse le spese per onorari fatturate sulla base di un tasso orario (allegato III, punto B.1.1, del contratto).

PUNTO 8 **PIANO DI FINANZIAMENTO**

La quota del finanziamento del progetto ai sensi del Regolamento CE 479/08 a valere sui fondi quota nazionale e quota regionale non supererà il 50% del costo reale annuale dei programmi. L'organizzazione proponente è tenuta a partecipare al finanziamento del progetto con una quota del 50% del costo reale del progetto.

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA	ANNO I		ANNO II		ANNO III		TOTALE	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Finanziamento ai sensi del Reg. CE 479/08: Fondi quota nazionale Fondi quota regionale *(non superiore 50%)*								
Organizzazione proponente *(almeno il 50%)*								
TOTALE		100		100		100		100

PUNTO 9 **ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI**

Indicare qualsiasi altra informazione richiesta dall'autorità competente o giudicata pertinente dall'organizzazione proponente.
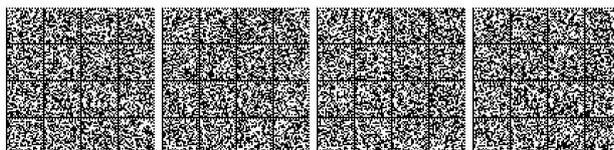
ALLEGATO *B*

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

I. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO:

A valere sui fondi quota - nazionale
- regionale
- misto

Titolo del progetto:

Organismo(i) competente(i):

Organizzazione(i) proponente(i):

Organismo(i) di esecuzione:

Tipo di misura: informazione/promozione/mista

Prodotto(i):

Paesi terzi destinatari:

Durata:

Bilancio totale:

Proposta pervenuta il:

II. DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Obiettivo(i): 1.

2.

...

Strategia: (al massimo ½ pagina)

Settori mirati: 1.

2.
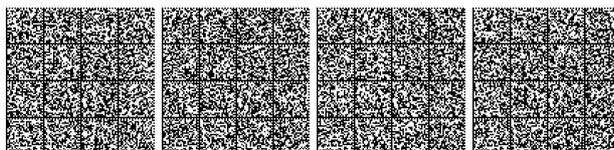
III. BILANCIO

– BILANCIO RICAPITOLATIVO: EUR

AZIONE	Anno I	Anno II	Anno III	TOTALE
1.				
2.				
3.				
TOTALE				

PIANO DI FINANZIAMENTO IN EURO:

COFINANZIAMENTO AI SENSI DEL REG. CE 479/08 E 555/08	ANNO I	%	ANNO II	%	ANNO III	%	TOTALE	%
FONDI QUOTA NAZIONALE FONDI QUOTA REGIONALE ORGANIZZAZIONE PROPONENTE								
TOTALE		**100**		**100**		**100**		**100**

ALLEGATO C

CONTRATTO TIPO

Tra:
l'Organismo Pagatore AGEA -Via Palestro n. 81 -00185 Roma.. (nome, indirizzo)
in appresso denominato "l'autorità nazionale competente", rappresentata, per la firma del presente contratto, da .... (nome, indirizzo)
da una parte,

e

.... (nome, indirizzo della sede sociale)
in appresso denominato "il contraente", rappresentato da
.... (nome e titolo)
dall'altra

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008[3] del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, all'art.10 concernente le misure di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi,

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008,

Vista la cauzione di buona esecuzione n...... del emessa da (Istituto garante) in conformità al modello di cui all'allegato V del presente contratto,

è stato convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il contraente si impegna a eseguire le azioni aventi per oggetto: ....,

   le quali sono definite nella proposta del contraente del ...., modificata con lettere del ... ..., che formano parte integrante del presente contratto (cfr. allegato I).
   Il presente contratto reca il seguente riferimento:
   ....(n. dello Stato membro)

   Il contraente è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'azione nei confronti dell'autorità nazionale competente ed è il solo interlocutore di quest'ultima.

   Le conseguenze di eventuali controversie tra il contraente, l'ente esecutivo e i suoi eventuali subappaltatori non possono in alcun caso ricadere sull'autorità nazionale competente.

[3] GU L 3 del 5.1.2008, pag.1.
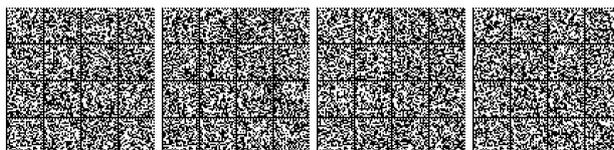
2. Il presente contratto può essere modificato soltanto mediante accordo scritto tra le parti contraenti, su richiesta motivata di una di esse ed in conformità all'articolo 4 del regolamento attuativo. Le eventuali modifiche, approvate figurano in una clausola addizionale del contratto firmata da ciascuna delle parti contraenti.

   Il presente contratto non può essere modificato durante i tre mesi che precedono la fine dell'ultima fase di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente motivati, l'autorità nazionale competente può autorizzare una deroga.

Articolo 2 – Durata

1. Il presente contratto entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte contraente.

2. La durata di realizzazione delle azioni previste dal contratto è suddivisa in (una/due/tre) fasi di uguale durata e, comunque, ogni fase non potrà scadere oltre il dell'anno successivo a quello della stipula del contratto..

   Il presente contratto può essere sospeso temporaneamente o definitivamente, senza indennizzo, se, a seguito di controlli, venga verificato che le azioni non sono state eseguite in conformità alla normativa comunitaria e nazionale disciplinante il settore.

3. Le azioni previste nei documenti di cui all'articolo 1 sono realizzate nel corso delle diverse fasi del programma a partire dalla data di entrata in vigore del contratto e si concludono alla data di scadenza della prima/seconda/terza fase, come specificato al precedente punto 2.

4. Il contratto si estingue dopo il pagamento del saldo dell'ultima fase.

Articolo 3

Partecipazione finanziaria

1. La partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08 con fondi quota nazionale e/o quota regionale ammonta a non oltre il 50% delle spese di ciascuna fase del programma previste dall'allegato II riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1, a concorrenza:

   - di .... euro, per la prima fase;
   - di .... euro, per la seconda fase;
   - di .... euro, per la terza fase (completare in base alla durata del contratto e in funzione delle percentuali massime autorizzate).

   Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi del Regolamento CE 479/08.
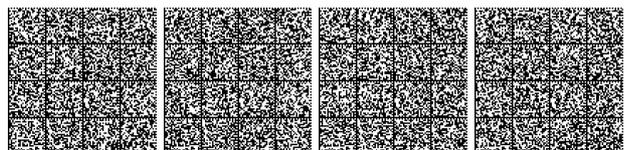
2. L'ammontare del finanziamento della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08 per ciascuna fase del contratto non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nell'offerta del contraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraente.

3. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08 viene ridotta in misura proporzionale.

Articolo 4 – Esecuzione delle azioni

1. Il contraente si assume l'intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni di cui all'articolo 1, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e con le regole di concorrenza applicabili in materia. Il contraente assume il personale necessario per il controllo e la sorveglianza dell'esecuzione delle azioni previste dal programma.

2. Il contraente comunica all'autorità nazionale competente i contratti stipulati con gli enti esecutivi, nonché il nome e la ragione sociale dei terzi cui intende affidare l'esecuzione di un'azione e il nome degli eventuali consiglieri o consulenti. [Gli eventuali contratti con subappaltatori devono essere approvati per iscritto dall'autorità nazionale competente prima di essere conclusi.][4]

3. Il contraente inserisce nei contratti conclusi con l'ente o gli enti esecutivi tutte le clausole necessarie affinché l'autorità nazionale competente possa esercitare, nei confronti degli enti esecutivi, gli stessi diritti e fruire delle stesse garanzie e degli stessi meccanismi di controllo di cui essi dispongono nei confronti del contraente medesimo.

4. Sono automaticamente accettate variazioni della ripartizione delle spese, nel limite del 10%, per ogni voce di bilancio relativa alle azioni del programma indicate nella proposta del contraente, accettata e allegata al contratto, purché non siano oltrepassati i massimali di cui all'articolo 3 e non siano modificati il/i Paese/i destinatari, il prodotto promosso e le modalità di promozione (fiere, seminari, gdo, ecc.) .

5. Il contraente si impegna inoltre, sia a titolo personale che per gli enti esecutivi e gli eventuali subappaltatori:

   - a far sì che i messaggi siano conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati;
   - a non richiedere aiuti comunitari o altri aiuti pubblici per eseguire le azioni di cui all'articolo 1;
   - a indicare in modo chiaro e leggibile in tutto il materiale da lui presentato (compresi i supporti audiovisivi) che l'Unione europea ha partecipato, ai sensi del Regolamento 479/08, al finanziamento delle azioni oggetto del presente contratto, conformemente all'allegato IV; il rimborso delle relative spese è subordinato all'osservanza di questa disposizione.

---

[4] Le frasi tra parentesi quadre sono facoltative.

6. Trenta giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre, il contraente trasmette all'autorità nazionale competente un calendario provvisorio delle azioni previste redatto secondo il modello dell'allegato VII. In caso di cambiamenti rispetto al suddetto calendario provvisorio egli trasmette, con almeno quindici giorni lavorativi di anticipo, una conferma delle date o dei periodi di realizzazione delle azioni previste nel programma.

   La mancata comunicazione di tale informazione determina la non imputabilità dei costi dell'azione o delle azioni in questione.

7. Il contraente comunica sollecitamente per iscritto all'autorità nazionale competente, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto entro i termini stabiliti.

   Sarà cura dell'organismo proponente di trasmettere con immediatezza all'AGEA, prima della pubblicazione e/o divulgazione, il predetto materiale, corredato dai citati pareri e nulla osta, al fine di consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

1. Il contraente si impegna ad aprire un conto bancario che verrà utilizzato esclusivamente per tutte le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto.

2. Il contributo della Comunità europea di cui al Regolamento CE 479/08 a valere sui fondi quota nazionale e/o regionale è versato sul seguente conto bancario aperto a nome del contraente.
   Nome della banca:...
   Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:..
   Designazione esatta del titolare del conto: ....
   Numero del conto, compresi i codici bancari *(codice IBAN)*:.........................

3. Il contraente s'impegna:

   - a pagare le spese presentate dagli enti esecutivi entro i termini legali, prima di chiederne il rimborso all'autorità nazionale competente ;
   - ad alimentare il conto di cui al paragrafo 1 per rispondere alle esigenze del primo trattino.

4. Le domande di pagamento da presentare entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui scade ogni periodo di quattro mesi calcolato a partire dalla data della firma del contratto, (domanda intermedia: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di stipula del contratto; domanda di saldo: entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto) sono corredate oltre che dalle relazioni trimestrali da redigersi in conformità al modello VIII di cui al presente contratto, da una tabella riassuntiva in cui vengono indicati i pagamenti realmente effettuati e sono presentate in maniera conforme all'allegato III, lettera D del presente contratto. Alle domande deve essere allegata copia delle fatture e dei documenti giustificativi relativi a tali pagamenti, compreso l'estratto conto emesso dalla banca presso la quale è aperto il conto di cui al paragrafo 1.

Il contraente ha la facoltà di richiedere per il primo anno (entro il mese successivo alla stipula del contratto) e per ciascuno degli anni successivi (entro il mese successivo al 15 ottobre), una anticipazione del contributo:

- Nella misura del 30% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 110% dell'anticipo, conforme al modello di cui all'allegato VI.
- Nella misura del 100% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'anticipo, conforme al modello di cui all'allegato VI.

Ove il contraente non acceda all'anticipo del contributo, o acceda all'anticipo nella misura del 30%, le azioni devono essere concluse entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta in pari data del saldo. Ove il contraente acceda all'anticipazione integrale del contributo, potrà concludere le azioni entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e rendicontare il saldo entro i due mesi successivi.

5. Qualora risulti dalla verifica che sono stati effettuati versamenti indebiti, il beneficiario rimborsa, su richiesta dell'autorità nazionale competente, l'importo in questione, a norma dell'articolo 73 del regolamento n. 796/04. In caso di frode o di grave negligenza si applicano le disposizioni della vigente normativa.

6. In caso di risoluzione del contratto, il pagamento della partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08 è sospeso fintantoché gli effetti di tale risoluzione non siano stati calcolati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4.

7 Il contraente si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del contributo spettante, una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva di cui all'art. 2, commi 1, 1 bis e 2, del Decreto Legge n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002.

8. Il contraente è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell'art.4 bis del Decreto Legge 415 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n.46 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno, altresì, essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all'erario, ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n.286, art. 2, par.9 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Il contraente è a conoscenza che i dati riguardanti i beneficiari saranno resi pubblici a norma del Regolamento del Consiglio n. 1290/05, secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento della Commissione n. 259/08.

Articolo 6 – Controlli

1. Il contraente e l'ente esecutivo o gli enti esecutivi tengono una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto e tengono a disposizione dell'autorità nazionale competente e della Commissione ogni informazione e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi.

2. L'autorità nazionale competente e la Commissione possono far procedere in ogni momento a controlli tecnici e contabili che consentano loro di seguire lo stato di avanzamento e di realizzazione delle azioni. Inoltre, sin dalla stipula del contratto e fino a cinque anni dopo la data di pagamento del saldo, gli agenti delegati dall'autorità nazionale competente, dalla Commissione e dalla Corte dei conti possono prendere visione dei registri e di tutti gli altri documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto.
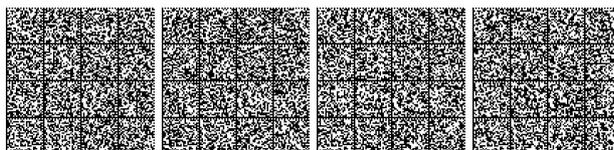
3. La Commissione può partecipare in ogni momento ai controlli organizzati dagli Stati membri. Essa può procedere a tutti i controlli supplementari che ritiene necessari.

Articolo 7 – Sconti e introiti eventuali

1. Al contraente è fatto obbligo di avvalersi di tutte le possibilità esistenti per ottenere sconti, abbuoni o provvigioni.

   Egli si impegna ad accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli eventuali sconti, abbuoni o provvigioni ottenuti che non sono già indicati nella fatturazione.

2. Il contraente deve accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, qualsiasi introito derivante dall'esecuzione delle azioni previste dal presente contratto, segnatamente gli interessi di eventuali operazioni bancarie realizzate con il contributo finanziario della Comunità europea erogato ai sensi del Regolamento CE 479/08.

   Tutti questi introiti vengono detratti dall'importo del contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08.

Articolo 8 – Diffusione e utilizzo dei risultati

1. Il contraente si impegna a proteggere o a far proteggere i risultati che possono dare luogo a diritti di proprietà, acquisiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

2. Il contraente accetta che il Mippaf e le Regioni comunichino o pubblichino informazioni relative, in particolare, alle azioni previste dal presente contratto, alla valutazione finale delle azioni nonché all'organismo o agli organismi che hanno partecipato alla loro esecuzione.

3. Il materiale realizzato e finanziato nell'ambito di un programma di cui al paragrafo 1, comprese le creazioni grafiche, visive e audiovisive, nonché i siti Internet, può formare oggetto di ulteriori utilizzazioni previa autorizzazione scritta del Mipaaf e delle Regioni, tenendo conto dei diritti dei contraenti derivanti dal diritto nazionale che disciplina il contratto.

Articolo 9 – Compensazione di crediti

Le parti contraenti non possono compensare tra loro i crediti risultanti dal presente contratto con altri crediti tra le stesse parti contraenti.

Articolo 10 – Clausola risolutiva

1. In caso d'inosservanza di uno degli obblighi imposti al contraente dal presente contratto, l'autorità nazionale competente diffida il contraente stesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; se, dopo un mese, il contraente risulta ancora inadempiente, l'autorità nazionale competente risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo.

2. L'autorità nazionale competente risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi:

   a) mancato ottenimento da parte del contraente, per sua negligenza, di un permesso o di un'autorizzazione occorrenti per l'esecuzione del contratto;

   b) grave mancanza del contraente ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata dall'autorità nazionale competente;

   c) dichiarazioni false del contraente ai fini dell'ottenimento del contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08 o di altri finanziamenti pubblici.

3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il contraente perde integralmente la garanzia di buona esecuzione e perde le altre cauzioni costituite in virtù del presente contratto, proporzionalmente agli importi indebitamente versati dei contributi finanziari erogati dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08.

4. In caso di risoluzione del contratto, l'importo dovuto al contraente è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione, comprese le spese occasionate dai lavori preparatori delle azioni stesse, fatti salvi il risarcimento dei danni e gli interessi eventualmente subiti dal contraente a seguito della risoluzione del contratto.

Articolo 11 – Disposizioni fiscali

1. In base agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, il contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08 è esonerato da ogni tributo, tassa e imposta, e in particolare dall'imposta sul valore aggiunto. Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 di detto Protocollo, il contraente si attiene alle istruzioni dell'autorità nazionale competente e della Commissione.

2. Se il contraente è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente non è imputabile al contributo.

3. Se il contraente è tenuto al pagamento di tributi, tasse e imposte nei paesi terzi destinatari del programma, detti tributi, tasse e imposte sono rimborsabili, nell'ambito del bilancio del programma approvato, salvo il caso in cui tali oneri siano recuperabili nel paese terzo in cui è realizzato il programma.

(4. ...disposizioni fiscali dello Stato membro)
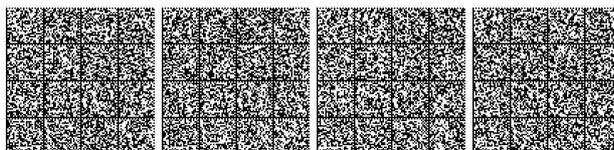
Articolo 12 – Controversie tra il contraente e i terzi

1. Qualora, in caso di controversia con terzi in rapporto all'esecuzione del presente contratto, l'autorità nazionale competente chieda al contraente di promuovere un'azione in sede amministrativa o giudiziaria, il contraente è tenuto a conformarsi alle istruzioni dell'autorità nazionale competente.

2. Il contraente informa per iscritto l'autorità nazionale competente di qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria avviata contro di lui a seguito dell'esecuzione del presente contratto. Le parti contraenti decidono di comune accordo le misure da adottare.

3. L'autorità nazionale competente informa immediatamente la Commissione delle azioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13 – Disposizioni applicabili in caso di prescrizioni contrastanti

In caso di contrasto tra il presente contratto e la proposta del contraente, si applicano esclusivamente le disposizioni del presente contratto.

Articolo 14 – Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha sede l'autorità nazionale competente.

2. Per eventuali controversie tra l'autorità nazionale competente e il contraente o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in relazione al presente contratto, per le quali non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le parti contraenti, sono competenti i tribunali del paese sopra citato.

Articolo 15 – Allegati

Sono parte integrante del presente contratto i seguenti testi:

Allegato I: proposta del contraente (e lettere modificative) ai sensi dell'articolo 1.
Allegato II: bilancio ricapitolativo.
Allegato III: imputabilità delle spese: disposizioni specifiche.
Allegato IV: modalità relative alla menzione del contributo finanziario dell'Unione europea.
Allegato V: modello di garanzia di buona esecuzione del contratto.
Allegato VI: modello di garanzia per l'anticipo.
Allegato VII: modello del calendario provvisorio delle azioni
Allegato VIII: modelli di relazioni.

FIRME

Per l'autorità nazionale competente, Per il contraente,

Fatto a ...., il Fatto a ...., il

In duplice copia

ALLEGATO I

1. Proposta del contraente (e lettere modificative) come approvata dal Comitato di Valutazione.

ALLEGATO II

Bilancio ricapitolativo [1]

AZIONI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTALE
*Azione 1** *Azione 2** *Azione 3**				
Totale delle azioni (1) *Spese relative alla garanzia di buona esecuzione* *Emolumenti dell'ente esecutivo (massimo 13 % di (1), allegato III, punto B.1.2)* *Misurazione dei risultati delle azioni (massimo 3% di (1), allegato III, punto C.5)*				
Costi diretti totali del programma (2) *Spese generali (massimo 4 % di (2), allegato III, punto A.2)*				
TOTALE PROGRAMMA				
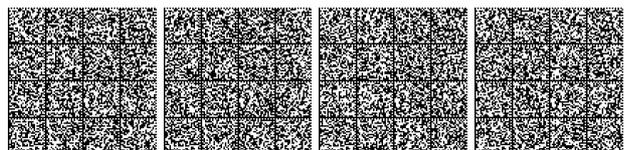
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA [1]
(in termini assoluti e in termini percentuali)

	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTALE
FINANZIAMENTO EROGATO DALLA COMUNITÀ EUROPEA AI SENSI DEL REG. CE 479/08				
FONDI QUOTA NAZIONALE				
FONDI QUOTA REGIONALE REGIONI......				
CONTRAENTE				
TOTALE				

* Compresi gli emolumenti fatturati in base a una tariffa oraria (allegato III, punto B.1.1)
1 Queste tabelle potranno essere adeguate in funzione del programma.

ALLEGATO III

Imputabilità delle spese: disposizioni specifiche

Sono imputabili soltanto le spese relative alle azioni realizzate e sostenute dal contraente e dall'ente esecutivo dopo la data di entrata in vigore del contratto e prima della data di scadenza. Possono essere incluse, in tutto o in parte, le spese delle seguenti categorie:

A. Spese del contraente (spese generali e oneri finanziari)

1. Le spese generali del contraente comprendono le spese di amministrazione, di coordinamento (comprese le spese di viaggio e di soggiorno) e di gestione (compresi i costi di utilizzo del materiale informatico), nonché le spese di segreteria, contabilità, corrispondenza, affitto e quelle relative a comunicazioni, consumi correnti (quali acqua, gas ed elettricità) e manutenzione. Questi costi indiretti sono calcolati in base ai principi, alle regole e ai metodi contabili in vigore nel paese del contraente.

2. Le spese generali non possono superare il 4 % dei costi effettivi di realizzazione delle azioni.

   Tuttavia nel calcolo delle spese generali non sono prese in considerazione le spese effettive di realizzazione delle azioni eseguite direttamente dal contraente.

3. Sono imputabili le spese relative alla garanzia di buona esecuzione.

4. Le spese generali e le spese relative alla garanzia di buona esecuzione possono essere prese in considerazione soltanto:
   - se sono verificabili;
   - se non includono alcuna spesa già imputata al presente contratto in un'altra categoria di spesa;
   - se non sono a carico di un altro progetto.

B. Spese dell'ente esecutivo

1. Emolumenti

Gli emolumenti coprono tutte le spese di personale, di concezione, di realizzazione e di gestione delle azioni. Le spese di viaggio e di soggiorno sono soggette alle regole previste al punto 2. Nella proposta, ogni emolumento deve essere presentato in uno dei due modi seguenti:

1.1. Emolumenti fatturati sulla base di incarichi portati a termine

Gli emolumenti di questa categoria sono presentati in base al costo orario (non giornaliero), al costo per azione, per mese, per categoria di personale e per persona; sono inoltre indicati la durata della prestazione, il costo unitario e il costo totale.

Nei "fogli di presenza" compilati dal personale interessato devono inoltre comparire ulteriori informazioni, quali il luogo della prestazione, il numero di ore al giorno e l'oggetto della prestazione in rapporto all'azione prevista dal contratto.
Questi documenti devono essere certificati conformi almeno una volta al mese dal responsabile del progetto o da qualsiasi altro membro responsabile del personale.

I "fogli di presenza" dettagliati devono essere disponibili e verificabili presso il contraente.

Per gli emolumenti degli esperti consultati, l'ente di esecuzione accerta che i periodi di lavoro dichiarati siano stati effettivamente prestati.

1.2. Emolumenti fatturati in base a un importo forfettario

Gli emolumenti di questa categoria non possono superare il 13 % dei costi effettivi di realizzazione delle azioni (sono esclusi le spese del contraente (punti A.1 e A.3) e gli emolumenti di cui al punto 1.1).

1.3. Se il contraente esegue direttamente le azioni gli emolumenti fatturati sulla base di incarichi portati a termine saranno presentati come indicato al punto 1.1.

2. Spese di viaggio e soggiorno

Le spese di questa categoria occasionate dalla realizzazione delle azioni sono imputabili, dietro presentazione dei documenti giustificativi, alle condizioni seguenti:

2.1 Spese di viaggio

- biglietto aereo in classe turistica e carta d'imbarco;
- biglietto ferroviario di prima classe;
- per i tragitti effettuati in automobile, un'indennità chilometrica massima di 0,25 euro/km; devono essere indicati le date, i luoghi di partenza e di arrivo e la distanza percorsa.

2.2 Spese per vitto e alloggio

- un' indennità di alloggio fino ad un massimo 180 euro al giorno è corrisposta su presentazione delle fatture pagate.
- un'indennità di soggiorno pari a 90 euro al giorno a copertura di tutte le altre spese (vitto, spostamenti locali, telefono ecc.).

Tali indennità diarie vengono concesse per il numero di giorni necessario ai fini della realizzazione dell'azione.

C. Altre spese connesse alla realizzazione delle azioni

1. Spese per riunioni e viaggi collettivi

Qualora l'ente esecutivo organizzi viaggi o riunioni per i gruppi destinatari del programma, i relativi documenti giustificativi devono essere accompagnati da un foglio di presenza. Ad esempio, le fatture d'albergo devono essere nominative oppure, se sono collettive, devono citare i nomi di tutte le persone alloggiate. In caso di pranzi di gruppo, si dovranno indicare i nomi dei partecipanti, le relative mansioni e l'oggetto dell'evento.

2. Materiale e attrezzatura

Il materiale e l'attrezzatura necessari per la realizzazione delle attività che formano oggetto del presente contratto vengono noleggiati, tranne nei casi in cui l'acquisto risulti più conveniente o il noleggio sia impossibile.

2.1 Spese per materiale di consumo

Sotto questa voce sono comprese le spese inerenti all'acquisto, alla fabbricazione o all'utilizzo di materiali, beni o attrezzature:
(a) la cui durata di vita sia inferiore alla durata dei lavori definiti nel contratto, e
(b) che non siano considerati immobilizzazioni in virtù dei principi, delle regole e dei metodi contabili in vigore presso l'ente esecutivo.

Le spese per materiale di consumo non saranno considerate costi diretti qualora l'ente esecutivo provveda a contabilizzarle sotto forma di ammortamento o in qualsiasi altra forma.

2.2 Spese per materiale durevole

Si considerano imputabili le spese inerenti all'acquisto o alla fabbricazione, dopo la data in cui il contratto acquista efficacia, di materiale indispensabile per l'esecuzione dell'azione, con una durata di vita uguale o superiore alla durata dei lavori definiti nel contratto.

Tali spese devono essere conformi alle disposizioni nazionali in materia di ammortamenti, fermo restando che il periodo preso in considerazione per il calcolo del relativo importo sarà quello compreso tra la data di efficacia del contratto o la data di acquisto del materiale - ove quest'ultima sia posteriore alla data di efficacia - e la data di scadenza del contratto. Viene altresì tenuto conto del tasso di utilizzo del materiale durante il periodo considerato.

3. Costi di utilizzo del materiale informatico

I costi di utilizzo del materiale informatico possono includere tutte le spese relative al tempo di collegamento, al tempo di funzionamento dell'unità centrale, al numero di righe stampate e alle prestazioni di società di servizi. Tali spese possono essere imputate al contratto conformemente alle regole interne dell'ente esecutivo e in base al tempo e al costo di elaborazione effettivamente richiesto dai lavori definiti nel contratto. (L'elenco dei costi di elaborazione figura nell'offerta di cui all'allegato I).

4. Spese di pubblicazione e di diffusione

Sotto questa voce sono comprese le spese sostenute per l'edizione, la traduzione e la diffusione delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo previsti per le azioni contemplate dal contratto.

5. Misurazione dei risultati delle azioni

Il bilancio del programma può includere i costi relativi alla misurazione dei risultati raggiunti dalle azioni del programma.

I costi di tale misurazione non possono superare il 3% del costo effettivo di realizzazione delle azioni (sono esclusi le spese generali e gli emolumenti di cui ai punti A.2 e B.1.2).

D. Presentazione delle fatture e dei documenti giustificativi

Le domande di pagamento indirizzate all'autorità nazionale competente devono essere accompagnate da copie delle fatture e dei documenti giustificativi, che saranno classificati e registrati secondo le varie voci di bilancio figuranti nella proposta. Tutti questi documenti devono essere ricapitolati in una tabella riassuntiva insieme agli importi espressi in euro.

Per i programmi approvati e per tutti gli altri importi e pagamenti interessati dai programmi, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese nel quale la spesa corrispondente è registrata e dichiarata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione.

Per i programmi realizzati, ove previsto, il tasso di cambio utilizzato è il tasso di conversione previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione. Ai sensi di tale articolo, le spese sostenute per azioni promozionali espresse in euro nell'ambito di una procedura di gara devono essere calcolate in base al tasso di cambio dell'euro stabilito dalla Banca Centrale Europea come segue:

"Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 1 a 7, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nell'ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:

(...)

(d)... per gli importi destinati a studi o azioni promozionali nell'ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;"

Per tali programmi il tasso di cambio applicabile per i pagamenti viene debitamente descritto all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione come segue:

"Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa comunitaria, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore."

In ciascuno dei documenti giustificativi devono figurare i seguenti dati: il subappaltatore o fornitore, l'oggetto della prestazione e la relazione con l'azione prevista, la data, l'importo dettagliato (al netto dell'IVA) e il numero di registro; tali documenti devono essere corredati della prova di pagamento.

In caso di controllo in loco, l'autorità nazionale competente e i servizi della Commissione o della Corte dei conti devono poter disporre dei documenti originali classificati e registrati in base alle presenti disposizioni.

E. Spese non imputabili

Non sono considerate imputabili le spese seguenti:

- gli accantonamenti per eventuali perdite o debiti futuri;
- le spese per spostamenti in taxi o in mezzi di trasporto pubblico coperte da un'indennità diaria;
- le spese bancarie, gli interessi bancari e i premi assicurativi, ad eccezione delle spese relative alla garanzia di buona esecuzione di cui al punto A.3 del presente allegato;
- le perdite di cambio per valuta estera;
- le spese sostenute fuori dal campo di applicazione del presente contratto.

ALLEGATO IV

Modalità relative alla menzione del contributo finanziario di cui al regolamento CE 479/08

1. Il materiale pubblicitario e tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del presente contratto, devono recare l'emblema sotto riportato ovvero quello definito dal Comitato costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale........................

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 479/08

2. L'emblema deve essere chiaramente leggibile. Per i supporti audiovisivi, l'emblema e la menzione di cui sopra devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.

3. L'assenza del riferimento al contributo finanziario erogato ai sensi del Reg. CE 479/08 nel materiale e nei documenti di cui al paragrafo 1 può comportare la non imputabilità dei costi relativi al materiale in questione.

ALLEGATO V

Modello di garanzia di buona esecuzione del contratto n°

Banca

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

[Oggetto/descrizione sommaria del contratto]

Con la presente confermiamo renderci solidalmente, incondizionatamente e irrevocabilmente garanti nei confronti dell'autorità nazionale competente, per un periodo di durata indeterminata, della buona esecuzione del contratto da stipulare tra l'autorità nazionale competente

e

società/ragione sociale/indirizzo, di seguito denominata "il contraente", fino alla concorrenza di

[................] euro (per esteso: ....euro),

pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento erogato dalla Comunità europea ai sensi del Reg. CE 479/08 di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto.

Se l'autorità nazionale competente la informa che il contraente, per una ragione qualsiasi, non ha adempiuto esattamente ai propri obblighi contrattuali, la banca si impegna a versare immediatamente sul conto indicato dall'autorità nazionale competente l'importo summenzionato, sostituendosi al contraente, su semplice richiesta scritta notificatale dall'autorità nazionale competente (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).

La banca rinuncia a qualunque diritto di contestazione, di rifiuto della prestazione, di ritenuta o di compensazione, come pure ad invocare eventuali diritti che il contraente potrebbe vantare nei confronti dell'autorità nazionale competente in forza del contratto o in relazione a quest'ultimo, oppure a qualsiasi altro titolo.

La banca può essere liberata dalla presente garanzia solo previo accordo scritto dell'autorità nazionale competente e non può effettuare depositi senza il benestare di quest'ultimo.

Gli obblighi che incombono alla banca in virtù della presente garanzia non sono pregiudicati da eventuali accordi o disposizioni pattuite tra l'autorità nazionale competente e il contraente, aventi ad oggetto gli obblighi contrattuali del secondo nei confronti del primo.

La presente garanzia entra in vigore il giorno della stipula del contratto. Essa scade all'atto della restituzione del presente documento, che deve aver luogo entro [30] giorni a decorrere dall'esecuzione dell'ultimo pagamento in forza del contratto.

[Luogo/Data]

________________ ________________

[Firma/Qualifica] [Firma /Qualifica]

Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.

ALLEGATO VI

MODELLO DI GARANZIA PER L'ANTICIPO

Il sottoscritto, ...(istituto bancario), rappresentato da ...., debitamente abilitato all'uopo,
dichiara costituire cauzione solidale a favore della società ....(contraente)
con sede legale a ....
per un importo di .... euro
(In lettere, per esteso: ....)

pari al 110% dell'anticipo (120% in caso di anticipo integrale), il quale rappresenta fino al 30% (100% in caso di anticipo integrale) dell'importo massimo relativo alla ... fase del contratto, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto [...] stipulato tra l'autorità nazionale competente e la società ....(contraente) concernente azioni di .... a favore di ...., quali definite nel contratto n. .... firmato il... .

Il sottoscritto si impegna a versare, su richiesta dell'autorità nazionale competente e senza dilazione alcuna per qualsivoglia motivo, l'importo garantito di cui sopra sul conto intestato all'autorità nazionale competente, senza alcuna possibilità di obiezione al riguardo da parte della società .... (contraente)

La presente cauzione sull'anticipo ha efficacia all'atto dell'iscrizione nei nostri libri contabili dell'anticipo versato dall'autorità nazionale competente sul conto bancario n. .... e sarà svincolata con quietanza liberatoria dell'autorità nazionale competente al momento del recupero dell'anticipo.

L'originale della garanzia verrà restituito al sottoscritto.

Fatto a ...., il ....

[Firma/Qualifica] [Firma/Qualifica]

Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.

ALLEGATO VII

CALENDARIO PROVVISORIO DELLE AZIONI

(Articolo 4.6 del contratto)

Numero del contratto				
Nome dell'organizzazione(i) proponente(i):				
Data d'inizio del programma (Data della firma):				
Anno del programma:				
Trimestre di attività:				
Data inizio trimestre:				
Data fine trimestre:				
Termine per la trasmissione di un calendario provvisorio:				
Calendario provvisorio trasmesso il:				

Le attività che hanno una durata superiore ad un trimestre, sono descritte solo nel primo trimestre.

Data d'inizio	Data di fine	Tipo di attività	Paese	Città	Codice dell'azione prevista nel contratto	Descrizione dell'attività

ALLEGATO VIII

A. Modello per le relazioni trimestrali

Da completare da parte dell'organizzazione proponente

Relazione n.°.....................

(La relazione non dovrebbe superare tre pagine più il riepilogo finanziario)

Organizzazione proponente :...............................
Nome del programma :................................
Data della relazione :................................
Periodo della relazione :...............................
Data d'inizio del programma :...............................
Contratto (FEAGA) n. :...............................

1. Esecuzione delle azioni

Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):

1. Azione 1
....
2. Azione 2
....
3. Azione 3
....

n. Azione n
....
Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito.
Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi). Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.

Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.

2. Svolgimento del programma

Esporre qualsiasi tipo di osservazione e le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma. Fornire indicazioni sulle azioni da realizzare nel periodo successivo, indicando le eventuali variazioni rispetto alle previsioni.

3. Spese effettuate riportate nella domanda trimestrale di pagamento.

A/A	Azioni[1]	Pagamenti effettuati[2]				
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Totale EUR
1	Azione 1					
2	Azione 2					
3	………..					
4	………..					
5	…………					

[1] Azioni descritte nell'allegato del contratto.

[2] Pagamenti eseguiti dichiarati dall'organizzazione proponente per ciascun periodo.
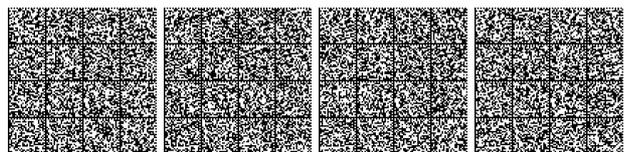
B. Modello per le relazioni annuali

Da completare a cura dell'organizzazione proponente.
La relazione annuale consta di due sezioni :
a) descrizione sommaria delle azioni,
b) riepilogo finanziario.

Relazione n. ....

Organizzazione proponente :...............................
Nome del programma :...............................
Data della relazione :...............................
Periodo della relazione :...............................
Data d'inizio del programma :...............................
Contratto (FEAGA) n° :...............................

A. Descrizione sommaria delle azioni

Esecuzione delle azioni

Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):

1. Azione 1
....
2. Azione 2
....
3. Azione 3
....

n. azione n

....
Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito (ove pertinenti).
Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi). Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.

Attuazione del programma

- Esporre qualsiasi tipo di osservazione utile e menzionare le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma.
- Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.

B. Riepilogo finanziario

Da completare a cura dell'organizzazione proponente.

A/A	Azioni[1]	Bilancio previsto[2] EUR	Spese dichiarate[3]	Bilancio previsto – sıza in % dichiarate
	A	b	c	d=b-c ι (d / b)
1				
2				
3				
	TOTALE			

[1] Azioni descritte nel contratto per la fase in questione.

[2] Bilancio descritto nel contratto per la fase in questione.

[3] Spese dichiarate per le azioni intraprese nella fase in questione.

ALLEGATO *D*

Carta intestata dell'Organismo proponente

Data

Spett.le
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre 20
00187 Roma
(Oppure)
Regione.............

OGGETTO: Azioni di informazione e promozione del vino nei Paesi Terzi. Reg. CE del Consiglio 479/2008, Reg. CE della Commissione 555/2008.

Invito Mipaaf/Regione ..... del.........

Il Sottoscritto nato a il

in qualifità di legale rappresentante dell'organizzazione proponente

avente sede legale in C.F.

dichiara che l'organismo di esecuzione con sede

legale in via C.F

dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, come previsto dal Regolamento CE n. 555/2008

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
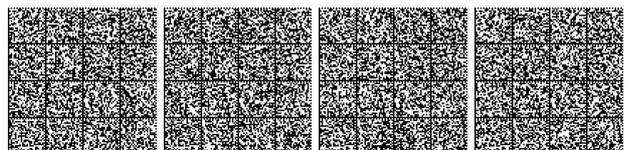
ALLEGATO *E*

Carta intestata dell'istituto bancario

Data

Spett.le
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Via XX Settembre 20
00187 Roma
(oppure)
Regione.....

OGGETTO: Azioni di informazione e promozione del vino nei Paesi Terzi.Reg. CE del Consiglio 479/2008, Reg. CE della Commissione 555/2008

Invito Mipaaf/Regione del

Importo del Programma Euro ....

Lo scrivente dichiara che l'organizzazione proponente

con sede legale in via C.F.

ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del programma di azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi indicato in oggetto.

IL DIRETTORE

ALLEGATO *F*

Carta intestata dell'Istituto bancario

Data

Spett.le
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20
00187 Roma
(oppure)
Regione........

OGGETTO: Azioni di informazione e promozione del vino nei Paesi Terzi. Reg.CE del Consiglio 479/2008 e Reg.CE della Commissione 555/2008.

Invito Mipaaf/Regione del

Importo del Programma Euro............................

Lo scrivente dichiara che l'organismo esecutore
con sede legale in via C.F.
dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 555/2008.

IL DIRETTORE

ALLEGATO *G*

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI AL D..M. 7.2.1996, AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445.

Il/la sottoscritt____

nat_____________il_______________residente a ____________________

Via ____________________________codice fiscale n. ____________________

in qualità di rappresentante legale della Società/Ditta di seguito indicata dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:

- Denominazione:____

____

- Codice fiscale:____

- Forma giuridica: ____

- Sede: ____

- Iscritta nel Registro delle Imprese di ______________________________

in data _______________ N. ____________Sezione _______________

- Costituita con atto del _____________________________________

- Capitale sociale o totale quota L/EURO _____________________________

- Durata della Società – data termine: _______________________________

- Oggetto sociale:

____

(descrizione sintetica)

- Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione):

____

Dichiara inoltre che la Società/Ditta è legalmente vigente, in quanto la stessa non è, né lo è stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65.
La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Data FIRMA AUTENTICATA

(1)
Note esplicative: - il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dal Mipaaf secondo le disposizioni previste dalla legge n.196, del 30.06.2003.
- (1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

09A05969

DECRETO 6 maggio 2009.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE

SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate all'art. 1, comma 1, del presente decreto;

Considerato che la sopra citata Commissione Sementi ha inoltre disposto il reinserimento nel relativo registro nazionale, della varietà indicata all'art. 1, comma 2, del presente decreto, precedentemente cancellata per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Barbabietola da zucchero

Codice SIAN	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11721	Bruna KWS	D	KWS Saatzucht (D) e KWS Italia
11718	Ernestina	D	KWS Saatzucht (D) e KWS Italia
11720	Fabrizia KWS	D	KWS Saatzucht (D) e KWS Italia
11719	Fiorenza KWS	D	KWS Saatzucht (D) e KWS Italia
11722	Maryland	D	KWS Saatzucht (D) e KWS Italia e Betaseed
11629	Montana	D	KWS Saatzucht (D) e KWS Italia e Betaseed

Colza

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11156	Acrobate	--	Phycomat EURL – F -
11157	Orcat	--	Phycomat EURL – F -
11155	Rachel	--	Phycomat EURL – F -
11154	Rebecca	--	Phycomat EURL – F -
11158	Rita	--	Phycomat EURL – F -
11731	**PHS703 CMS**	hms	Phycomat EURL – F -
11671	Austral	00	Phycomat EURL – F -
11672	**PHS704**	imp	Phycomat EURL – F -
11181	Duo	--	Agri Obtentions – F -
11183	Filo	00	Agri Obtentions – F -
11180	Kami	00	Agri Obtentions – F -
11185	Fricola	00	Semillas Battle S.A. – E -
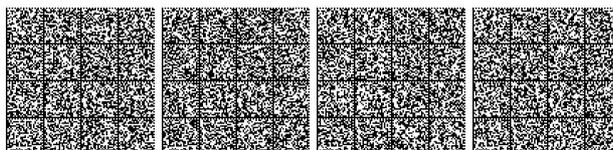
Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11151	Ilia	--	ISEA s.p.a. – Falconara M.ma (AN)
11153	Kasko	--	Serasem – F -
11179	Monji CS	--	Caussade Semences – F -
11178	Porti CS	--	Caussade Semences – F -
11177	Trevi CS	--	Caussade Semences – F -
11174	**CSZ6903**	hms	Caussade Semences – F -
11249	Torpedo	00	Momont-Hennette & Fils - F -

Lino

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11159	Sideral	Laboulet Semences – F -

Senape bianca

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11582	Elendil	Roberto Guarnieri – Traversetolo (PR)

Girasole

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11659	Lucas	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – F -
11658	NK Oleas	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – F -
11656	NK Simpati	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – F -
11627	**X4407**	HS	Seed 2000 – USA -
11663	**PR64A31**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
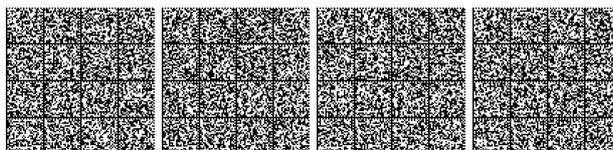
Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11643	**PR64A72**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
11573	**PR64E71**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
11640	**PR64F50**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
11645	**PR64F66**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
11638	**PR64G20**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
11637	**PR64H42**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
11641	**PR64J80**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
11601	Carat	HS	Monsanto Gida ve Tarim Ticaret Ltd Sirketi – TK – e Monsanto Agricoltura Italia - Milano
11568	**MAS96OL**	HS	Maisadour Semences - F -
11571	Ruby	HS	Maisadour Semences - F -
11624	Cacique	HS	Limagrain Iberica S.A. – E -
11695	**LG5470HO**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
11692	**LG5521HO**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
11690	**LG5654CL**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
11689	**LG5658CL**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
11696	**LG5659**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
11691	**LG5666**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
11622	**LG5674HO**	HT	Limagrain Verneuil Holding – F -
11693	**LG5694**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
11687	**LG5456**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
11623	Pizarro	HS	Limagrain Iberica S.A. – E -
11635	Methaking	HS	KWS Saat AG – D -
11636	Methalux	HS	KWS Saat AG – D -
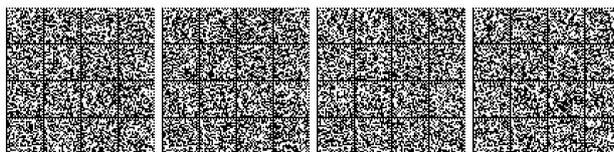
Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11011	Amleto	HS	Institute of Field and Vegetable Crops – RS -
11678	SF Naxoss	HS	Serasem – F -
11661	Orogen	HS	PRO.SE.ME. – Pergusa (EN)
11589	Amiflol	HS	Apex Agri – F -
11593	Arabal	HS	Apex Agri – F -
11591	Brial	HS	Apex Agri – F -
11594	Hispana	HS	Galvez Semillas s.l. – E -
11585	Olano	HS	Panam France sarl – F-
11595	Precolei	HT	Galvez Semillas s.l. – E -
11727	**RA1000601**	HS	RAGT 2n – F -
11728	**RA1002484**	HS	RAGT 2n – F
11729	**RA1002535**	HS	RAGT 2n – F
11584	Sorenza	HS	Panam France sarl – F-
11587	Vitol	HS	Apex Agri – F -
11703	ES Balistic CL	HS	Euralis Semences – F -
11618	ES Basilic	HS	Euralis Semences – F -
11613	ES Carneval	HS	Euralis Semences – F -
11619	ES Cosmic	HS	Euralis Semences – F -
11608	ES Diagora	HS	Euralis Semences – F -
11603	ES Progba	HS	Euralis Semences – F -
11616	Profit	HS	Euralis Semences – F -
11007	Andalus	HS	Danisco Semillas S.A. – E -

Soia

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11674	**PR92M22**	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. – USA -
11705	Diadema VSS	Venturoli Sementi srl – Pianoro (BO)
11704	Regale	Venturoli Sementi srl – Pianoro (BO)

Soia (alimentazione umana)

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11683	Growpro6	Northland Seed & Grain Co. – USA -
11681	Nothpro7	Northland Seed & Grain Co. – USA -

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varietà di specie agraria la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, precedentemente cancellata dai registri delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione, è nuovamente iscritta negli stessi registri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione con il nuovo responsabile a fianco di essa indicato:

Barbabietola da zucchero

Codice SIAN	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile della conservazione in purezza*
5343	Punto	P	Lion Seeds Ltd. – UK -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A05972

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Federica Esposito, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Federica Esposito, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Astra Moda Ricerca e Formazione S.a.s. di Purificato Ottavia in Afragola (Napoli), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Federica Esposito, nata a Napoli in data 24 settembre 1990, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 aprile 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A05802

DECRETO 16 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Annunziata Orsusanno, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Annunziata Orsusanno, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Astra Moda Ricerca e Formazione S.a.s. di Purificato Ottavia in Afragola (Napoli), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Annunziata Orsusanno, nata a Caserta in data 22 dicembre 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge

17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 aprile 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A05803

DECRETO 16 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Barbato, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Maria Barbato, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Astra Moda Ricerca e Formazione S.a.s. di Purificato Ottavia in Afragola (Napoli), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Maria Barbato, nata ad Aversa (Caserta) in data 8 maggio 1986, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 aprile 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A05804

DECRETO 24 aprile 2009.

Emissione di un francobollo celebrativo dell'Accademia di Studi italo-tedeschi di Merano, nel cinquantesimo anniversario della fondazione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2009 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 10 marzo 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo dell'Accademia di Studi italo-tedeschi di Merano, nel 50° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: 40x30; formato stampa: 36x26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: quattro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura il logo dell'Accademia di Studi italo-tedeschi di Merano che ritrae, all'interno di un cerchio, i busti di Dante Alighieri e Johann Wolfgang von Goethe, simboli rispettivamente della cultura dell'Italia e della Germania.

Completano il francobollo le leggende «ACCADEMIA DI STUDI ITALO-TEDESCHI AKADEMIE DEUTSCH-ITALIENISCHER STUDIEN 1959-2009», «MERANO», «MERAN», «DANTE» e «GOETHE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A05948

DECRETO 24 aprile 2009.

Emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai XVI Giochi del Mediterraneo, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai XVI Giochi del Mediterraneo;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 24 marzo 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai XVI Giochi del Mediterraneo, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: 40x30; formato stampa: 36x26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura i Paesi che si affacciano sul Mar Mediternaneo e alcuni simboli rappresentativi delle discipline sportive dei XVI Giochi del Mediterraneo; in basso a sinistra è riprodotto il logo dei Giochi.

Completano il francobollo la leggenda «XVI GOCHI DEL MEDITERRANEO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della drezione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A05949

DECRETO 24 aprile 2009.

Emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Le istituzioni»;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 10 marzo 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: 40x30; formato stampa: 36x26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura lo stemma del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale che si compone di tre elementi: il Pantheon di Roma, il drago e la granata, simbolo dell'Anna dei Carabinieri. In alto, a sinistra e a destra, sono rappresentate due bande tricolori.

Completano il francobollo la leggenda «CARABINIERI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A05950

DECRETO 4 maggio 2009.

Emissione di un francobollo celebrativo della settima elezione del Parlamento europeo, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicaziom (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2009 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 7 aprile 2009;

Decreta

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo della settima elezione del Parlamento europeo, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: 40x30; formato stampa: 36x26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura una prospettiva dell'edificio del Parlamento europeo con sede a Strasburgo e le stelle della bandiera europea.

Completano il francobollo la leggenda «7ª ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

09A05951

DECRETO 4 maggio 2009.

Emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato alla Cattedrale Santa Maria Madre di Dio in Rieti, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Cattedrale Santa Maria Madre di Dio in Rieti;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 24 febbraio 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Cattedrale Santa Maria Madre di Dio in Rieti, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48x40; formato stampa: mm 44x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: uno; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura un particolare delle sagrestie della basilica inferiore della Cattedrale dl Santa Maria Madre di Dio in Rieti, sede del Museo Diocesano della città.

Completano il francobollo le leggende «BASILICA INFERIORE», «CATTEDRALE DI S. MARIA MADRE DI DIO» e «RIETI», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

09A05952

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 febbraio 2009.

Determinazione della retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite INAIL a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi, anno 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008 che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, per gli anni 1999 fino al 2005;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del 12 dicembre 2007, n. 407, relativa alla «determinazione delle retribuzioni convenzionali per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite INAIL per
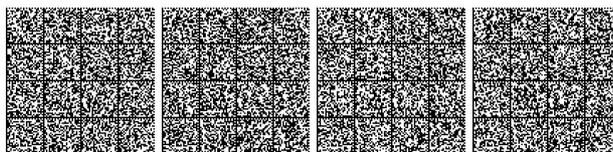
i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi» per gli anni 2006 e 2007;

Visto il decreto del 14 novembre 2008 che ha fissato la retribuzione annua da assumersi per la liquidazione delle rendite INAIL per gli anni 2006 e 2007;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del 17 giugno 2008, n. 308;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2007 rispetto all'anno 2006, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,7 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi, nonché delle prestazioni a queste collegate, è fissata in euro 23.340,64 con effetto dal 1° luglio 2008.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 299

09A05955

DECRETO 18 marzo 2009.

Norme per l'attuazione della direttiva 2008/100/CE, che modifica la direttiva 1990/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettura nutrizionale dei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 «Attuazione della direttiva 90/946/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2008/100/CE del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

Visto l'art. 6, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

Visto il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulla revisione dei valori di riferimento per l'etichettatura nutrizionale, emesso il 5 marzo 2003;

Visto l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

Visto l'art.13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente le «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche

Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 è così modificato:

1) all'art. 3, paragrafo 1, lettera *l)* è aggiunta la seguente frase: «La definizione della sostanza e se necessario i metodi di analisi figurano nell'allegato II»;

2) all'art. 5, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

g) fibre alimentari 2 kcal/g - 8 kJ/g;

h) eritritolo 0 kcal/g - 0 kJg;

3) l'allegato è sostituito dall'allegato I del presente decreto;

4) è aggiunto l'allegato II del presente decreto.

Art. 2.

Smaltimento scorte

1. È consentita la commercializzazione dei prodotti conformi alla normativa previgente fino al 30 ottobre 2012.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 270

ALLEGATO I

L'allegato del Decreto Legislativo 77/93 è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO I*

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

Vitamina A (µg)	800	Cloruro (mg)	800
Vitamina D (µg)	5	Calcio (mg)	800
Vitamina E (mg)	12	Fosforo (mg)	700
Vitamina K (µg)	75	Magnesio (mg)	375
Vitamina C (mg)	80	Ferro (mg)	14
Tiammina (mg)	1,1	Zinco (mg)	10
Riboflavina (mg)	1,4	Rame (mg)	1
Niacina (mg)	16	Manganese (mg)	2
Vitamina B6 (mg)	1,4	Fluoruro (mg)	3,5
Folacina (µg)	200	Selenio (µg)	55
Vitamina B12 (µg)	2,5	Cromo (µg)	40
Biotina (µg)	50	Molibdeno (µg)	50
Acido pantotenico (mg)	6	Iodio (µg)	150
Potassio (mg)	2 000		

Di norma, per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione, se questa contiene un'unica porzione, si prende come riferimento il 15 % della dose raccomandata nel presente allegato.»

Allegato II

Al Decreto Legislativo 77/93 è aggiunto l'allegato seguente:

ALLEGATO II

Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari e metodi di analisi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera l)

Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari

Ai fini del presente decreto per "fibre alimentari" s'intendono i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie:

— polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati,

— polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati,

— polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati.»

09A05956

DECRETO 27 marzo 2009.

Determinazione, a decorrere dal 2008, dell'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Republica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000 concernente l'approvazione della «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo danno biologico» e «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente «Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

Visto il medesimo art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che destina per il suddetto aumento delle indennità dovute dall'INAIL una quota delle risorse di cui all'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'art. 1, comma 23, sopra citato;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 103324 del 3 settembre 2008;

Vista la nota dell'INAIL n. 3299 del 3 novembre 2008;

Ritenuto, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «Tabella indennizzo danno biologico» di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di procedere in via straordinaria all'aumento delle indennità dovute dall'INAIL, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007, così come previsto dal medesimo art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Decreta:

Art. 1.

Aumento delle indennità

A decorrere dal 2008, in attesa dell'introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, è riconosciuto un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68%, delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Art. 2.

Ambito di applicazione

L'aumento di cui all'art. 1 si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008, nonché ai ratei di rendita maturati dalla stessa data e viene corrisposto secondo le ordinarie modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Copertura degli oneri

Le risorse economiche necessarie ai fini dell'attuazione del presente decreto, pari a 50 milioni di euro annui, sono impegnate sul bilancio dell'INAIL.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 326

09A06024

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Urlea Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rusu Urlea Maria, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Vodā» di Iasi nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Vodā» di Iasi nell'anno 2005 dalla sig.ra Rusu Urlea Maria, nata a Paşcani (Romania) il 28 febbraio 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Rusu Urlea Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05818

DECRETO 28 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Antonio Luis Megia Baumela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Antonio Luis Megia Baumela, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomado en Infermeria» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomado en Enfermeria», rilasciato nell'anno 2006 presso la «Universidad Europea de Madrid» con sede in Madrid (Spagna), al sig. Antonio Luis Megia Baumela, nato ad Almeria (Spagna) il giorno 8 agosto 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Antonio Luis Megia Baumela è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05816

DECRETO 28 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Therese Odie Katala, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Therese Odie Katala, cittadina congolese, ha chiesto il riconoscimento del titolo Diplome d'Etat d'Infirmiére, conseguito in Francia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Francia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Diplome d'Etat d'Infirmiére», rilasciato in Francia dal Ministere Chargé des Affaires Sociales et de l'Emploi in data 20 agosto 1986 alla sig.ra Therese Odie Katala nata a Tshikula (Congo) il giorno 19 settembre 1945, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Therese Odie Katala è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05817

DECRETO 29 aprile 2009.

Sostituzione del rappresentante dell'ASCOM, presso il comitato provinciale INPS di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il proprio decreto n. 11 del 19 ottobre 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Torino per il quadriennio 2006-2010;

Rilevato in particolare che in tale decreto a rappresentare l'Ascom della Provincia di Torino, era stata nominata la sig.ra Laura Calosso che con lettera del 27 giugno 2008 si è dimessa da tale incarico;

Considerato che con lettera datata 7 gennaio 2009, pervenuta in data 27 aprile 2009 l'Ascom della Provincia di Torino ha designato il sig. Gino Mattiolo, nato a Palermo il 24 novembre 1946, domiciliato per la carica presso l'Ascom della Provincia di Torino , via Massena n. 20 - Torino, indirizzo e-mail: info@ascomtorino.it - tel. 011/5516111, in sostituzione della sig.ra Laura Calosso;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna il sig. Gino Mattiolo è chiamato a far parte del Comitato provinciale I.N.P.S. di Torino.

Torino, 29 aprile 2009

Il direttore provinciale: GRIPPA

09A05831

DECRETO 29 aprile 2009.

Sostituzione del rappresentante dell'ASCOM, in qualità di presidente della speciale commissione in favore degli esercenti attività commerciali della provincia di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il proprio decreto n. 12 del 19 ottobre 2006 con il quale sono state costituite le Speciali Commissioni del Comitato Provinciale INPS di Torino per il quadriennio 2006-2010;

Rilevato che la sig.ra Laura Calosso era stata chiamata a far parte, in qualità di presidente, della Speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 in favore degli esercenti attività commerciali e rilevato che con lettera del 27 giugno 2008 si è dimessa da tale incarico;

Considerato che con lettera datata 7 gennaio 2009 pervenuta in data 27 aprile 2009 l'Ascom della Provincia di Torino ha designato il sig. Gino Mattiolo, nato a Palermo il 24 novembre 1946, domiciliato per la carica presso l'Ascom della Provincia di Torino, via Massena n. 20 - Torino - indirizzo e-mail: info@ascomtorino.it - tel. 011/5516111, in sostituzione della sig.ra Laura Calosso;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna il sig. Gino Mattiolo è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della Speciale Commissione sopra indicata, in sostituzione della sig.ra Laura Calosso.

Torino, 29 aprile 2009

Il direttore provinciale: GRIPPA

09A05832

DECRETO 30 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fengib», registrato al n. 14582.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
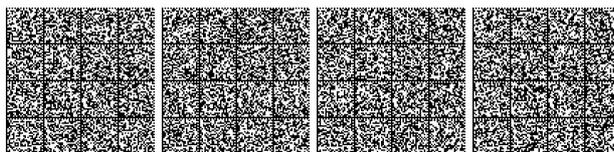
all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 31 ottobre 2008 dall'impresa Sipcam intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fengip», contenente le sostanze attive Acido Giberellico AG3 e MCPA estere tioetilico, uguale al prodotto di riferimento denominato «Karika» registrato con decreto direttoriale al n. 11806 in data 18 novembre 2008 dell'impresa Sariaf Gowan S.p.A. con sede a Faenza (Ravenna);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Karika» registrato con decreto direttoriale al n. 11806 in data 18 novembre 2008 dell'impresa Sariaf Gowan S.p.A.;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione delle sostanze attive Acido Giberellico AG3 e MCPA estere tioetilico nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 18 novembre 2013 l'impresa Sipcam S.p.A., con sede in Milano - via Carroccio n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FENGIP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione delle sostanze attive Acido Giberellico AG3 e MCPA estere tioetilico nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50 - 100 - 250 - 500 e litri 1 - 5 -10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese: Sipcam S.p.A. in Salerano sul Lambro (Lodi), Sipcam Inagra in Sueca (Spagna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14582.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO 1
ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

FENGIB

Regolatore di crescita che stimola l'induzione fiorale e l'allegagione.
I frutti risultano di dimensione maggiore ed uniforme.
Formulazione: emulsione concentrata.

Composizione:
- Acido Giberellico AG3 puro .... g. 0,5 (=5 g/litro)
- MCPA estere tioetilico puro .... g. 1 (=10 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a .... g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prod. Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)

Taglie: ml 50 - 100 - 250 - 500 Litri 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

AGRUMI
Distribuire un quantitativo d'acqua pari a 15-20 hl/ha
- Arancio:
1° intervento: al 100% di caduta petali, alla dose di 2 l/ha (pari a 100 ml/hℓ);
2° intervento: con frutti di diametro di circa 30 mm, alla dose di 1,5-2 l/ha (pari a 75 - 100 ml/hℓ).
- Clementine
<u>fioritura uniforme</u>:
1° intervento: all'80% di caduta petali, alla dose di 1,5-2 l/ha (pari a 75 - 100 ml/hℓ);
2° intervento: con frutti aventi diametro di circa 15 mm, alla dose di 1,5-2 l/ha (pari a 75 - 100 ml/hℓ);
3° intervento (eventuale): a settembre (entro prima decade), alla dose di 0,5-0,65 l/ha (pari 25 – 30 ml/hℓ).
<u>fioritura non uniforme</u>:
1° intervento: al 70% di caduta petali, alla dose di 1,5-2 l/ha (pari a 75 - 100 ml/hℓ);
2° intervento: a luglio (dopo cascola naturale) alla dose di 1-1,5 l/ha (pari a 50 – 75 ml/hℓ);
3° intervento: a settembre (entro prima decade) alla dose di 0,5-0,65 l/ha (pari 25 – 30 ml/hℓ).
- Satsuma:
1° intervento: al 50-70% di caduta petali, alla dose di 1 l/ha (pari a 50 – 60 ml/hℓ);
2° intervento: con frutti di diametro di circa 15-20 mm, alla dose di 1,5 l/ha (pari a 75 – 100 ml /hℓ).
- Limone:
1° intervento: al 50-100% di caduta petali, alla dose di 1,5-2 l/ha (pari a 75 - 100 ml/hℓ);
2° intervento: 10 giorni dopo il primo intervento, alla dose di 1 l/ha (pari a 50 ml/hℓ).

PERO
Effettuare un intervento al 10-30% di fiori aperti, alla dose di 1,5 l/ha (pari a 100- 125 ml/hℓ), distribuendo un quantitativo d'acqua pari a 12-15 hl/ha .

FRAGOLA
Distribuire un quantitativo d'acqua pari a 10 hl/ha
- *1° intervento:* a bottone verde, alla dose di 0,4-0,5 l/ha (pari a 40-50 ml/hℓ);
- ripetere il trattamento a 10 giorni dal precedente, alla dose di 0,4-0,5 l/ha (pari a 40-50 ml/hℓ););.

MELANZANA, PEPERONE
Distribuire un quantitativo d'acqua pari a 5-10 hl/ha
- *1° intervento:* a inizio fioritura, alla dose di 30-50 ml/hl;
- ripetere il trattamento a 10 giorni dal precedente, alla dose di 30-50 ml/hl.

COCOMERO, MELONE
Distribuire un quantitativo d'acqua pari a 5-10 hl/ha
- *1° intervento:* a inizio fioritura, alla dose di 30-50 ml/hl;
- ripetere il trattamento a 15 giorni dal precedente, alla dose di 30-50 ml/hl.

POMODORO
Distribuire un quantitativo d'acqua pari a 5-10 hl/ha
- *1° intervento* a inizio fioritura: solo grappoli fiorali, alla dose di 30-40 ml/hl.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la prestabilita dose di prodotto nel totale quantitativo d'acqua, mescolando con cura.
Avvertenze: Utilizzare il prodotto subito dopo aver preparato la miscela. Applicare nelle ore più fresche della giornata. Con una pioggia superiore a 10 mm entro 6 ore dal trattamento ripetere lo stesso.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con la maggior parte dei fitofarmaci impiegati per la difesa delle colture autorizzate, eccettuati quelli a base di fosfito di Al. E' consigliabile utilizzare il prodotto in miscela con concimi fogliari specifici per ciascuna coltura nelle singole fasi fenologiche (non utilizzare comunque aminoacidi). Utilizzare il prodotto in miscela con bagnanti specifici (es. BAGNANTE AGN L alla dose di 50-100 ml/hl).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è un fitoregolatore che va impiegato alle condizioni specifiche riportate in etichetta; si sconsiglia qualsiasi altra applicazione su colture o fasi fenologiche diverse da quelle indicate o a dosi non appropriate.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
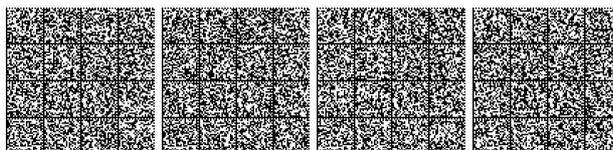
ALLEGATO 2

FENGIB

Regolatore di crescita che stimola l'induzione fiorale e l'allegagione.
I frutti risultano di dimensione maggiore ed uniforme.
Formulazione: emulsione concentrata.

Composizione:
- Acido Giberellico AG3 puro .... g. 0,5 (=5 g/litro)
- MCPA estere tioetilico puro .... g. 1 (=10 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a .... g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prod. Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)

Taglie: ml 50- 100

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

09A05957

DECRETO 6 maggio 2009.

Sostituzione di un componente della commissione di conciliazione per le vertenze individuali.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 410 del c.p.c. comma 4 come modificato dalla legge n. 533/1973;

Visto il decreto della Direzione provinciale del lavoro di Como n. 3 del 1° aprile 1999 con il quale è stata costituita la Commissione di conciliazione per le vertenze individuali;

Preso atto che l'Associazione piccole industrie di Lecco con nota protocollo n. 1414-MB/dc del 5 maggio 2009 ha comunicato la cessazione del rapporto di lavoro della dott.ssa Pini Emanuela, componente effettivo nella Commissione sopraindicata ed ha designato, in sua sostituzione, il dott. Mario Gagliardi;

Decreta:

Il dott. Mario Gagliardi è nominato componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla Commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco, in sostituzione della dott.ssa Pini Emanuela.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Lecco, 6 maggio 2009

Il direttore provinciale: ZANETTI

09A05830

DECRETO 13 maggio 2009.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto l'art. 1, commi 785 e 786, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 30 aprile 1968, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, commi 1 e 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Ritenuto di dover determinare, per effetto delle disposizioni recate dai commi 785 e 786 della citata legge n. 296 del 2006, le retribuzioni medie per i lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2009, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché a quelli di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1434 del 1970, e successive modificazioni;

Visto il parere espresso, nella seduta del 15 aprile 2009, dalla Commissione centrale di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

Visto l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2009, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2009, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinato nella misura di € 48,98.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2009, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il direttore generale: GEROLDI

ALLEGATO 1
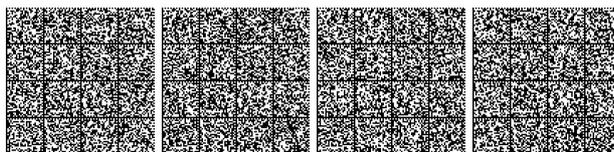
DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE DEI LAVORATORI AGRICOLI AI FINI PREVIDENZIALI PER L'ANNO 2009

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
1	AG	AGRIGENTO	57,70	41,03	51,45	52,37	55,22	58,03
2	AL	ALESSANDRIA	64,36	49,58	54,56	57,25	60,35	63,21
3	AN	ANCONA	60,66	49,32	54,21	57,22	58,89	62,29
4	AO	AOSTA	60,46	48,07	53,08	53,54	57,28	58,57
5	AR	AREZZO	61,13	49,89	54,97	58,30	60,07	63,03
6	AP	ASCOLI PICENO	58,42	47,57	51,88	54,02	56,37	58,41
7	AT	ASTI	60,50	49,28	54,69	57,86	60,24	63,05
8	AV	AVELLINO	58,74	50,51	55,09	56,45	59,86	62,09
9	BA	BARI	57,26	46,46	50,95	51,52	55,48	57,46
10	BL	BELLUNO	63,00	52,10	56,73	66,32	63,44	69,43
11	BN	BENEVENTO	55,95	48,62	53,45	54,52	57,39	60,43
12	BG	BERGAMO	65,14	49,08	53,87	57,06	59,60	64,14
13	BI	BIELLA	62,71	49,22	54,90	57,62	60,78	63,79
14	BO	BOLOGNA	62,20	50,41	55,97	58,28	62,79	66,93
15	BZ	BOLZANO	61,99	54,80	60,08	61,99	63,26	61,87
16	BS	BRESCIA	62,21	52,52	57,53	60,60	62,96	63,35
17	BR	BRINDISI	56,95	41,30	50,65		53,62	55,85
18	CA	CAGLIARI	59,71	52,09	56,23	56,00	62,60	66,11
19	CL	CALTANISSETTA	57,83	45,78	52,04	52,30	56,27	59,03
20	CB	CAMPOBASSO	52,38	59,79	62,99	67,16	70,77	77,11
21	CE	CASERTA	53,20	34,41	50,94	55,43	55,83	58,46
22	CT	CATANIA	57,48	45,57	51,73		55,76	59,45
23	CZ	CATANZARO	59,66	47,35	52,49	54,94	57,13	60,32
24	CH	CHIETI	57,51	46,98	51,41	52,70	55,13	58,16
25	CO	COMO	63,49	51,73	56,82	59,67	62,38	65,03
26	CS	COSENZA	55,77	48,88	54,33	55,79	57,76	61,35
27	CR	CREMONA	62,67	59,84	58,39	62,16	66,15	71,68
28	KR	CROTONE	51,00	52,68	56,86	59,27	62,43	66,31
29	CN	CUNEO	58,69	49,53	55,26	58,50	61,12	65,25
30	EN	ENNA	61,87	52,35	55,49	61,98	60,22	63,26
31	FE	FERRARA	62,08	48,12	55,71	63,89	65,54	70,78
32	FI	FIRENZE	61,27	50,36	55,67		61,48	64,00

2

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
33	FG	FOGGIA	61,74	49,77	54,98	56,08	60,09	62,60
34	FO	FORLI'/RIMINI	62,45	49,04	55,50	56,23	60,22	65,24
35	FR	FROSINONE	51,98	42,71	47,74		52,61	
36	GE	GENOVA	58,12	43,85	48,50	50,78	52,40	55,02
37	GO	GORIZIA	61,62	48,71	53,81	54,19	59,75	62,35
38	GR	GROSSETO	61,63	50,99	55,72	56,73	60,76	64,18
39	IM	IMPERIA	59,15	48,11	52,28	55,48	57,38	59,47
40	IS	ISERNIA	54,85	40,64	50,31		55,16	
41	SP	LA SPEZIA	60,10	47,62	52,32	54,77	54,12	56,01
42	AQ	L'AQUILA	59,39	47,61	51,54		56,42	58,90
43	LT	LATINA	61,02	49,72	54,69	56,64	59,25	62,41
44	LE	LECCE	56,92	43,65	49,13	50,85	54,56	58,06
45	LC	LECCO	63,49	51,73	56,82	59,67	62,38	65,03
46	LI	LIVORNO	60,66	49,98	54,96	57,99	60,54	63,42
47	LD	LODI	61,51	48,80	53,91	56,98	60,04	62,92
48	LU	LUCCA	60,89	49,23	54,91	55,26	60,07	63,85
49	MC	MACERATA	59,58	46,92	52,71	54,82	57,34	60,23
50	MN	MANTOVA	66,24	62,42	66,93	69,88	75,37	80,57
51	MS	MASSA CARRARA	55,00	44,28	52,19		56,44	59,20
52	MT	MATERA	57,49	42,13	50,52	52,88	54,70	58,05
53	ME	MESSINA	58,45	47,06	53,73	55,06	57,68	61,06
54	MI	MILANO	61,01	48,77	53,69	56,75	59,72	62,88
55	MO	MODENA	66,17	60,54	64,03	68,51	73,83	81,75
56	NA	NAPOLI	55,72	42,51	53,31	55,43	57,26	61,80
57	NO	NOVARA	62,64	49,47	55,21	56,82	61,73	65,27
58	NU	NUORO	75,56	55,02	59,30	52,66	67,99	69,26
59	OR	ORISTANO	63,64	49,65	56,34	72,34	64,34	68,56
60	PD	PADOVA	64,57	53,01	58,54	58,92	64,74	71,93
61	PA	PALERMO	58,88	46,98	53,21	54,43	57,40	60,42
62	PR	PARMA	64,63	50,01	55,57	59,44	63,61	68,73
63	PV	PAVIA	64,57	53,04	58,52	61,90	64,81	67,80
64	PG	PERUGIA	63,48	49,10	53,11	55,43	57,78	62,14
65	PU	PESARO URBINO	59,08	48,11	52,75	55,46	57,48	60,59
66	PE	PESCARA	58,08	45,64	49,85	52,80	54,16	56,48
67	PC	PIACENZA	65,38	54,36	58,99	61,79	67,20	75,41
68	PI	PISA	62,68	50,01	55,00	56,09	60,35	63,22

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
69	PT	PISTOIA	65,83	51,34	58,35	61,50	65,08	67,79
70	PN	PORDENONE	61,70	49,64	54,62	54,86	60,96	64,32
71	PZ	POTENZA	51,33	43,20	47,35	49,46	51,48	53,91
72	PO	PRATO	60,93	50,16	55,51		61,12	63,69
73	RG	RAGUSA	59,25	46,67	52,25	54,71	56,52	58,78
74	RA	RAVENNA	61,38	47,35	53,19	55,67	60,28	65,25
75	RC	REGGIO CALABRIA	55,35	43,48	52,23	55,67	57,15	60,18
76	RE	REGGIO EMILIA	67,35	57,57	61,50	66,13	71,93	83,64
77	RI	RIETI	58,75	47,85	52,30	55,50	57,70	59,95
78	RM	ROMA	74,20	47,32	52,32		57,81	60,85
79	RO	ROVIGO	59,89	48,40	53,15	54,42	59,69	63,77
80	SA	SALERNO	59,41	45,93	53,16	54,82	58,13	60,13
81	SS	SASSARI	57,25	54,50	59,27	51,45	66,13	68,68
82	SV	SAVONA	56,80	43,84	47,81	50,28	51,93	53,80
83	SI	SIENA	63,44	50,79	56,35	59,91	62,29	65,45
84	SR	SIRACUSA	59,98	40,78	54,53	56,66	58,52	60,93
85	SO	SONDRIO	59,57	47,52	53,70	56,86	58,92	62,30
86	TA	TARANTO	57,11	46,66	51,76	53,64	56,24	61,45
87	TE	TERAMO	56,91	54,35	59,00		62,91	65,96
88	TR	TERNI	57,69	46,48	51,10	53,03	55,16	57,72
89	TO	TORINO	63,68	50,01	55,57	58,79	61,74	64,75
90	TP	TRAPANI	57,98	45,85	51,98	50,34	55,99	57,86
91	TN	TRENTO	68,12	53,81	61,52	63,60	72,27	78,31
92	TV	TREVISO	64,85	53,40	58,62	59,38	63,95	64,77
93	TS	TRIESTE	61,27	48,58	53,65	53,39	59,84	63,76
94	UD	UDINE	60,39	51,44	56,25	54,21	61,73	68,52
95	VA	VARESE	64,76	46,79	53,02	55,05	58,00	60,02
96	VE	VENEZIA	62,56	48,07	54,66	57,65	61,29	65,05
97	VCO	VERB.C.OSSOLA	65,32	50,84	55,44	58,30	61,97	65,43
98	VC	VERCELLI	63,83	49,72	56,21	56,89	64,72	70,75
99	VR	VERONA	62,01	53,82	58,38	62,47	68,07	74,73
100	VV	VIBO VALENTIA	55,70	40,86	51,93	54,27	56,25	59,44
101	VI	VICENZA	64,05	54,40	59,17	60,17	64,46	68,67
102	VT	VITERBO	59,13	47,84	52,72	54,24	57,76	60,04

09A05953

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 febbraio 2009.

Equiparazione del diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in «Scienze geologiche» alle lauree specialistiche della classe 85/S (Scienze geofisiche), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 9 comma 6, concernente l'equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 , n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale n. 509/1999;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto interministeriale del 5 maggio 2004 di equiparazione dei diplomi di laurea, rilasciati secondo il vecchio ordinamento, alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la richiesta dell'università degli studi di Napoli Federico II del 5 settembre 2008 prot. n. 99049, con la quale si chiede l'integrazione della Tabella contenuta nel citato decreto interministeriale 5 maggio 2004 con l'inserimento dell'equiparazione del diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in «Scienze geologiche», oltre che alle lauree specialistiche della classe 86/S, alle lauree specialistiche della classe 85/S, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 2008 in merito alla suddetta richiesta;

Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto della suindicata equiparazione;

Ritenuto di dover procedere all'integrazione della Tabella di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale del 5 maggio 2004 è integrato nella parte relativa alla Tabella con l'equiparazione del diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in «Scienze geologiche», oltre che alle lauree specialistiche della classe 86/S, alle lauree specialistiche della classe 85/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 273

09A05966

DECRETO 29 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anita Zechender, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Anita Zechender;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Visto il certificato di omologazione della laurea italiana in «lingue e letterature straniere - indirizzo storico-culturale lingua tedesca» al grado accademico spagnolo di «licenciada», rilasciato in data 19 febbraio 2009 dal Ministero della scienza ed innovazione - Direzione generale delle università (Spagna);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha compiuto la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 206/2007, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;

Considerato che la richiesta dell'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento prot. n. 2177 del 22 febbraio 2008;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «lingue e letterature straniere - indirizzo storico-culturale - lingua tedesca» conseguita il 5 aprile 2005 presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «certificado de aptitud pedagógica» con specializzazione in «lengua y literatura española», rilasciato il 16 marzo 2009 dall'Università di Jaén (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Anita Zechender, cittadina italiana nata a Orvieto (Terni) il 21 marzo 1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «spagnolo» nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, per le classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A05822
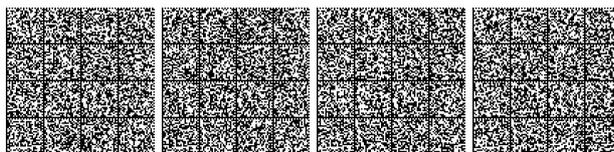
DECRETO 29 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Giovanna Ilardi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Giovanna Ilardi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Visto il certificato di omologazione della laurea italiana in «giurisprudenza» al corrispondente titolo spagnolo di «licenciada en derecho», rilasciato in data 28 novembre 2008 dal Ministero della scienza ed innovazione - Direzione generale delle Università (Spagna);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha compiuto la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 206/2007, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;

Considerato che la richiesta dell'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento prot. n. 2176 del 5 marzo 2009;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea di «dottore in giurisprudenza» conseguita il 25 ottobre 2002 presso l'Università di Palermo;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «certificado de aptitud pedagógica» rilasciato il 16 marzo 2009 dall'Università di Jaén (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Giovanna Ilardi, cittadina italiana nata a Castellammare del Golfo (Trapani) il 24 maggio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, per la classe di concorso: 19/A - Discipline giuridiche ed economiche.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A05823

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E. (CUP 051B02000050001). Ulteriore finanziamento. (Deliberazione n. 115/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, ha — tra l'altro — recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», articolo che — per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001 e s.m.i. — autorizza la concessione di due contributi quindicennali rispettivamente di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include il «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E» per un costo complessivo di 4.131,655 Meuro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Viste le delibere 29 novembre 2002, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58/2003), 29 settembre 2003, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282/2003), 29 settembre 2004, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21/2005), 20 dicembre 2004, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/2005), 29 marzo 2006, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2006), 3 agosto 2007, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/2008 S.O.), con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine al «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.», assegnando contributi all'opera, e vista, da ultimo, la delibera 31 gennaio 2008, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176/2008), con la quale il Comitato stesso ha disposto un'ulteriore assegnazione, portando il finanziamento complessivo attribuito all'opera a 2.161,27 milioni di euro — in termini di volume d'investimenti — a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture strategiche e richiamando lo specifico stanziamento di cui all'art. 22, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Vista la delibera in data odierna, con la quale — a valere sullo stanziamento recato dal citato art. 21 del decreto legge n. 185/2008 — sono state accantonate le risorse per la tutela e gli interventi a favore dei beni e attività culturali e per il Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, ai sensi — rispettivamente — dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 511 e 512;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di sup-

porto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la nota 10 dicembre 2008, n. 24556, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione preparatoria del CIPE del «sistema MO.S.E.: richiesta di finanziamento, sesta tranche» e vista la relazione istruttoria consegnata nel corso della riunione preparatoria tenutasi il 17 dicembre 2008, relazione con la quale è stata proposta l'assegnazione di un ulteriore finanziamento di 800 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 185/2008;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Ritenuto di procedere all'assegnazione, a favore del citato «sistema MO.S.E.», dell'ulteriore finanziamento sopra esposto, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori con il minor scostamento possibile della curva di produzione rispetto al cronoprogramma di realizzazione dell'opera, che prevede il termine aggiornato dei lavori entro il 31 dicembre 2014;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria di cui in premessa ed in particolare:

che il costo totale per la realizzazione del «sistema MO.S.E.», rideterminato con l'atto aggiuntivo alla Convenzione generale rep. n. 7191/1991, stipulato in data 11 maggio 2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, è pari a 4.271,63 milioni di euro;

che le risorse sinora destinate all'opera sono pari a complessivi 2.443,00 milioni di euro, così distinti:

(importi in milioni di euro)

Fondi ex lege n. 798/1984	111.73
Delibere CIPE n. 109 del 29 novembre 2002, n. 63 del 25 luglio 2003 e n. 72 del 29 settembre 2003 («legge obiettivo»)	450,00
Delibere CIPE n. 40 del 29 settembre 2004 e n. 75 del 20 dicembre 2004 («legge obiettivo»)	638,10
Delibera CIPE n. 74 del 29 marzo 2006 («legge obiettivo»)	380,00
Delibera CIPE n. 70 del 3 agosto 2007 («legge obiettivo»)	243,17
Incremento capitale mutuato a valere sul contributo ex delibera CIPE n. 75/2004, approvato con delibera n. 70 del 3 agosto 2007 («legge obiettivo»)	50,00
Assegnazione fondi D.L. n. 159/2007	170,00
Delibera CIPE n. 11 del 31 gennaio 2008 («legge obiettivo»)	400,00
Totale	2.443,00

che, secondo quanto esposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'avanzamento dei lavori al 30 settembre 2008 era pari al 46% del costo dell'opera, al 76% dei finanziamenti concessi, nonché al 100% degli importi disponibili, pari a 1.799 milioni di euro;

che — tenuto conto delle risorse già assegnate ed esposte nella tabella sopra riportata — il residuo importo da finanziare ammonta a 1.828,63 milioni di euro;

che, al fine di garantire la copertura finanziaria dei lavori secondo una curva di produzione in linea con il cronoprogramma aggiornato, che prevede il completamento dell'opera entro il 2014, secondo la relazione istruttoria trasmessa dal Magistrato alle Acque di Venezia con nota 15 settembre 2008, n. 534/GAB, sarebbe necessaria l'assegnazione al Consorzio Venezia Nuova di un finanziamento di 1.250 milioni di euro, in termini di volume di investimenti, entro i primi mesi del 2009;

che, secondo la suddetta relazione, l'eventuale minore assegnazione di 900 milioni di euro consentirebbe comunque di portare ad un avanzato grado di sviluppo e con adeguata continuità operativa — anche se in modo evidentemente più limitato — i lavori di costruzione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie per le quattro barriere e consentirebbe di avviare le procedure di gara ad evidenza pubblica almeno per quegli impianti la cui posa in opera è strettamente collegata con la fase di fabbricazione dei predetti cassoni;

che in ossequio agli accordi intervenuti con la Commissione europea, di cui all'atto rep. n. 7950 del 21 giugno 2002, aggiuntivo alla citata Convenzione generale, la fornitura delle opere meccaniche ed elettromeccaniche dovrà avvenire a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali e che, per rispettare le scadenze del cronoprogramma — con indizione delle prime gare dal mese di maggio 2009 e con disponibilità delle forniture iniziali dai primi mesi del 2010 — il finanziamento delle opere meccaniche ed elettromeccaniche iniziali dovrebbe essere disponibile entro i primi mesi del 2009, con la relativa delibera di questo Comitato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*;

che il Ministero istruttore — pur rappresentando la necessità di finanziare l'opera con importi congrui, che consentano di salvaguardare la «continuità operativa» dei lavori da realizzare, non più indipendenti e frazionabili come in precedenza — ritiene possibile attribuire all'opera un finanziamento ulteriormente ridotto a 800 milioni di euro e suddiviso nelle seguenti tranches:

320 milioni di euro, a valere sul contributo pluriennale decorrente dal 2009, destinati alla prosecuzione della costruzione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie ed alla fornitura — tramite gara — degli impianti relativi alla bocca di Lido, che devono essere preinstallati nei cassoni e nelle opere di spalla;

480 milioni di euro, a valere sul contributo pluriennale decorrente dal 2010, destinati al finanziamento della fornitura delle opere elettromeccaniche;

che lo stesso Ministero fa rilevare come l'eventuale rinvio dei nuovi stralci esecutivi come sopra individuati determinerebbe l'impossibilità di rispettare il termine aggiornato di completamento dei lavori (2014) e la progressiva chiusura, a partire dai primi mesi del 2009, dei cantieri attualmente operativi, con la conseguente necessità di provvedere al finanziamento di numerosi adempimenti attinenti sia alla sospensione delle attività (opere provvisionali per la messa in sicurezza delle opere già realizzate, interventi di manutenzione e guardiania, smobilitazione dei mezzi operativi e dei cantieri, sospensione dei contratti in essere, nonché parziale mantenimento della struttura tecnico-operativa organizzata per la realizzazione dell'intero contratto a «prezzo chiuso»), sia al ripristino delle condizioni «pre-fermo cantiere»;

che, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 2 della richiamata delibera n. 11/2008, il succitato Ministero ha trasmesso la relazione sullo stato di avanzamento dell'opera al 30 giugno 2008 e la relazione sullo stato di attuazione e sull'ulteriore fabbisogno finanziario, elaborate dal Magistrato alle Acque di Venezia con il Consorzio Venezia Nuova, nonché il «Piano delle misure integrative di compensazione, conservazione e riqualificazione» al 31 agosto 2008;

che il suddetto «Piano» — predisposto dal Magistrato alle Acque di Venezia, di concerto con regione Veneto e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito della procedura di replica al procedimento promosso dalla Commissione europea per la messa in mora complementare nei confronti della Repubblica italiana relativamente all'infrazione n. 2003/4762 sulla conservazione degli uccelli selvatici — è attualmente all'esame della citata Commissione e prevede interventi concernenti:

il miglioramento delle condizioni ecologiche di settori degradati dei siti SIC esistenti;

la costituzione di nuovi habitat sommersi intertidali e litoranei;

l'ampliamento dei siti SIC esistenti;

la riqualificazione delle aree di cantiere temporaneamente occupate per la realizzazione delle opere mobili;

che il costo complessivo degli interventi sopra esposti è stimato in 50,3 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati all'avvio delle attività prioritarie e già accantonati a valere sulle assegnazioni sinora disposte da questo Comitato e 5 milioni di euro destinati alla prosecuzione delle succitate attività e da imputare sulla richiesta di finanziamento ora in esame;

Delibera:

1. Per la prosecuzione dei lavori relativi al «sistema MO.S.E.» sono assegnati al Consorzio Venezia Nuova, a valere sui fondi recati dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185:

un contributo massimo di 29.308.877 euro per 15 anni, con decorrenza dal 2009;

un contributo massimo di 43.963.315 euro per 15 anni, con decorrenza dal 2010.

I suddetti contributi, suscettibili di sviluppare — rispettivamente — un volume di investimento di 320 e di 480 milioni di euro, sono quantificati includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari e portano il totale dei finanziamenti deliberati da questo Comitato, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, ad un livello contenuto entro il «fabbisogno residuo» quantificato nella delibera n. 109/2002.

2. In sede di ulteriore richiesta di assegnazione di finanziamenti al «sistema MO.S.E.», il Ministero delle infrastrutture fornirà un quadro ulteriormente aggiornato dello stato di attuazione dell'opera e relazionerà sulle eventuali valutazioni formulate dalla Commissione europea in merito al «Piano delle misure integrative di compensazione, conservazione e riqualificazione» nonché sullo stato di definizione progettuale delle predette misure e sui relativi dati economici.

3. Il Ministero delle infrastrutture continuerà a garantire un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 353

09A06027

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 maggio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Napoli 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Napoli 2 nel giorno 15 aprile 2009.

Motivazioni.

A causa di un'interruzione dell'alimentazione della rete elettrica dedicata al sistema informatico, protrattasi dalle ore 10 del 15 aprile 2009 fino alle ore 9 del giorno seguente, l'ufficio di Napoli 2 è stato nell'impossibilità di operare ed ottemperare regolarmente ai compiti di istituto nella predetta data del 15 aprile 2009, così come comunicato dal direttore dell'Ufficio di Napoli 2 con nota prot. n. 32360/2009, integrata poi con nota n. 34128/2009.

Il Garante del Contribuente della Campania, sentito al riguardo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 21 giugno l961 n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961 n. 770 e successive modifiche, con nota n. 539/09 del 28 aprile 2009 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento dell'ufficio di Napoli 2, ritenendo che le segnalate difficoltà operative non siano riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985 n. 592.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 - art. 10, lettera *b)*.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Statuto dell'Agenzia delle entrate - articoli 11 e 13.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate - articoli 4 e 7, comma 1.

Napoli, 6 maggio 2009

Il direttore regionale: SANGERMANO

09A05968

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 maggio 2009.

Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento - Comunicazione al mercato.

IL GOVERNATORE

La direttiva 2007/44/CE del 5 settembre 2007 ha introdotto una nuova disciplina, di armonizzazione massima, delle «regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario». L'armonizzazione interessa le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione autorizzate in un Paese dell'Unione europea.

Il recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano — che avrebbe dovuto essere realizzato entro il 21 marzo scorso — richiede la modifica di alcune disposizioni dei Testi unici bancario e della finanza; la Banca d'Italia ha collaborato con il Ministero dell'economia e delle finanze per predisporre uno schema legislativo di intervento sulle normative del settore finanziario interessate dalla nuova disciplina. Attualmente una delega al Governo per il recepimento della direttiva è contenuta nella legge comunitaria, ora all'esame del Parlamento.

Considerato che è scaduto il termine per il recepimento e che la direttiva reca disposizioni di dettaglio, chiare e precise, nella determinazione dei diritti e degli obblighi in capo ai soggetti che ne sono destinatari, si ritiene — secondo un'impostazione condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze — che tali disposizioni abbiano diretta efficacia nell'ordinamento italiano; esse, pertanto, devono essere applicate anche se in contrasto o non previste dal quadro normativo nazionale allo stato vigente.

Si illustrano, in allegato, le previsioni comunitarie che si ritiene abbiano diretta applicazione alle banche e alle capogruppo di gruppi bancari (all. 1) nonché alle SIM (all. 2), con alcune indicazioni operative e procedurali.

Roma, 12 maggio 2009

Il Governatore: DRAGHI
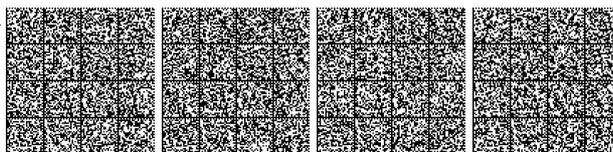
ALLEGATO 1

Disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle banche e alle capogruppo di gruppi bancari

1. Partecipazioni soggette agli obblighi autorizzativi

Ai sensi degli articoli 12 e 19 della direttiva 2006/48 (relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio) come modificata dalla direttiva 2007/44, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del TUB i soggetti che intendono - da soli o di concerto ([1]) - acquisire, direttamente o indirettamente, partecipazioni in banche o capogruppo che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

a. a una partecipazione pari o superiore al 10% ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 33% ([2]) e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto;

b. alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione ([3]);

(1) In relazione alla previsione dell'art. 19 della direttiva – che assoggetta all'obbligo di autorizzazione anche le "persone che agiscono di concerto" - si intende effettuato di concerto l'acquisto di partecipazioni da parte di più soggetti che eserciteranno in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, superino le soglie indicate alle lettere a), b) e c). Agli altri accordi per l'esercizio concertato dei diritti di voto continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 20, comma 2 del TUB e dalle disposizioni di vigilanza.

(2) La soglia del 33% è quella già prevista dalle disposizioni di vigilanza e la direttiva, pur prevedendo la soglia del 30%, consente di mantenere la soglia del 33% se prevista dalle legislazioni nazionali.

(3) La nozione di influenza notevole, quale elemento per individuare una partecipazione da autorizzare, era già prevista dalla direttiva 2006/48/CE; nel TUB la previsione era stata attuata individuando, in via presuntiva, la capacità di esercitare una influenza notevole nel superamento della soglia del 5%. Questa soluzione non è ora più percorribile data l'armonizzazione massima delle soglie rilevanti prevista dalla direttiva 2007/44/CE; le ipotesi di influenza notevole dovranno quindi essere individuate caso per caso in relazione all'assetto proprietario e di governo della banca nella quale è assunta la partecipazione da autorizzare avendo a riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo esemplificativo - la possibilità di: designare uno o più esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione; condizionare scelte strategiche della società; esercitare poteri analoghi a quelli di una partecipazione che comporterebbe l'obbligo di preventiva autorizzazione.
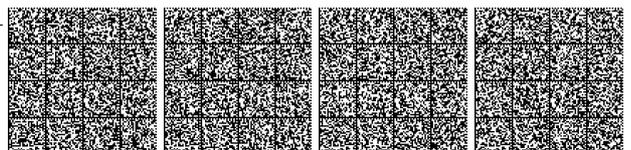
c. al controllo (4), indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Conseguentemente, dovrà essere disapplicato l'articolo 19, comma 1, del TUB, nella parte in cui prevede che debba essere preventivamente autorizzata l'acquisizione di azioni o quote in una banca da chiunque effettuata quando comporta una partecipazione superiore al 5% del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (5).

Si rammenta inoltre che - al fine di dare una prima attuazione alla direttiva 2007/44/CE - l'articolo 14 del D.L. n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, ha già abrogato i commi 6 e 7 dell' articolo 19 del TUB; l'abrogazione consente ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari ne' finanziari di richiedere l'autorizzazione per l'assunzione di partecipazioni anche superiori al 15% dei diritti di voto in banche e capogruppo di gruppi bancari. L'autorizzazione all'acquisto delle partecipazioni da parte di detti soggetti viene rilasciata dalla Banca d'Italia al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo articolo 19 e dalle relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. Dovrà, inoltre, essere accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerato il grado di influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. All'ipotesi presa in considerazione dalle citate previsioni del D.L. 185/2008 si applica, ovviamente, quanto illustrato nella presente comunicazione.

2. Modalità di calcolo e condizioni di aggregazione dei diritti di voto

L'articolo 12 della direttiva 2006/48/CE, come modificato dalla direttiva 2007/44/CE, prevede che i diritti di voto rilevanti per individuare le partecipazioni soggette agli obblighi autorizzativi e le condizioni di aggregazione sono quelli previsti dagli articoli 9 e 10 nonché 12, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/109/CE (6).

---

(4) Nel nostro ordinamento il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del TUB.

(5) Il superamento della soglia del 5% dovrà comunque essere comunicato ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del TUB. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Titolo II, Capitolo 1, Sezione III delle Istruzioni di Vigilanza vigenti; quelli relativi alle partecipazioni soggette ad obblighi autorizzativi si applicano con riferimento alle nuove soglie individuate dalla direttiva.

(6) Direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
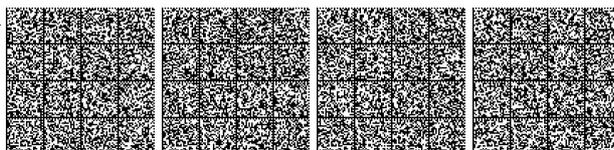
In applicazione di tali previsioni, nel computo delle soglie rilevanti a fini autorizzativi:

1. i diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso. In presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, il calcolo deve essere effettuato con riferimento a ciascuna categoria: al numeratore vanno poste le azioni possedute e da acquisire appartenenti ad una stessa categoria e, al denominatore, tutte le azioni emesse dalla banca appartenenti a quella categoria;
2. non sono presi in considerazione i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell'ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art 1, comma 5, punto c), del TUF, purché i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall'acquisizione;
3. non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite da parte di una banca o di una impresa di investimento, autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, quando agiscono in qualità di *market maker* (7), purché non intervengano nella gestione della banca interessata né esercitino alcuna influenza su quest'ultima al fine dell'acquisizione delle azioni o del sostegno del prezzo di esse;
4. non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei tre giorni di negoziazione successivi all'operazione), né quelli detenuti da coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tali, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici;
5. i diritti di voto nella banca detenuti da una società di gestione o da un'impresa di investimento nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di voto nella stessa banca detenuti dalla società che controlla tali intermediari, a condizione che:
   a. la società di gestione o l'impresa di investimento eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nella banca

---

(7) Ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del TUF per market maker si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

in modo indipendente [8] rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o

b. i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di portafogli siano esercitati dagli intermediari secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.

Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo detengono una partecipazione nella banca avvalendosi dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati da una società di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente [9] e il relativo mandato di gestione non prevede clausole che consentano al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo indipendente le decisioni relative all'esercizio dei diritti di voto.

Oltre al titolare dell'azione è tenuto a richiedere l'autorizzazione il soggetto cui spettano i diritti di voto quando ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

– i diritti di voto spettano in base a un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;

---

(8) Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 della direttiva 2007/14 della Commissione Europea, di esecuzione della direttiva 2004/109 CE, questa condizione ricorre quando:

a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette o in alcun altro modo - nell'esercizio da parte della società di gestione o dell'intermediario dei diritti di voto detenuti nella banca nell'ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli;

b) la società di gestione o l'intermediario adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:

- i diritti di voto relativi alla partecipazione nella banca siano esercitati dalla società di gestione o dall'intermediario in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscano in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- non vi siano scambi di informazione tra la società di gestione o l'intermediario, da un lato, e la controllante e le altre società del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni della società di gestione o dell'intermediario in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.

(9) Cfr. nota precedente.

- i diritti di voto spettano in qualità di depositario, purchè essi possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche da parte dell'azionista;
- i diritti di voto spettano in qualità di creditore pignoratizio, usufruttuario o cessionario in garanzia;
- i diritti di voto spettano in virtù di una delega, purchè essi possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche da parte del delegante.

3. Criteri per la valutazione dell'istanza

In base all'articolo 19 *bis* della direttiva 2006/48, introdotto dalla direttiva 2007/44, la Banca d'Italia valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della banca cui si riferisce il progetto di acquisizione e in modo proporzionale alla probabile influenza del candidato acquirente sulla banca medesima, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione. La valutazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri:

a) la reputazione del candidato acquirente ([10]);

b) la reputazione e l'esperienza di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca ([11]);

c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista dalla banca cui si riferisce il progetto di acquisizione;

d) la capacità della banca di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di vigilanza. In particolare, il gruppo di cui diventerà parte deve disporre di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;

e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

---

(10) La reputazione del candidato acquirente include il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 del TUB, la correttezza nei comportamenti e nelle relazioni d'affari, nonché la competenza professionale.

(11) Per reputazione e esperienza degli esponenti aziendali si intendono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'articolo 26 del TUB. Tale criterio trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione della partecipazione, il potenziale acquirente sia in grado e intenda effettivamente nominare nuovi esponenti aziendali.

Nelle more del recepimento della direttiva la Banca d'Italia valuterà le istanze di autorizzazione alla luce dei criteri sopra richiamati – tenendo anche conto delle linee guida applicative emanate dai Comitati di terzo livello CEBS, CESR e CEIOPS ([12]) – e delle attuali disposizioni di vigilanza, in quanto compatibili. A queste ultime si fa rinvio anche per la documentazione ivi richiesta a corredo dell'istanza.

4. Procedura di autorizzazione

L'articolo 19 della direttiva 2006/48/CE, come modificato dalla direttiva 2007/44/CE, disciplina i termini per la valutazione delle istanze di acquisizione di partecipazioni da autorizzare.

Ai sensi della disciplina comunitaria, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, la Banca d'Italia invia al candidato acquirente la comunicazione di avvio del procedimento. Nella comunicazione è attestata l'avvenuta ricezione dell'istanza e di tutte le informazioni richieste e viene indicato il termine di conclusione del procedimento.

Se la domanda è irregolare o incompleta, entro due giorni lavorativi dalla sua ricezione ne viene data comunicazione al candidato acquirente, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e invitandolo a produrre gli eventuali documenti mancanti. In tali casi, la comunicazione di avvio del procedimento è inviata entro due giorni lavorativi dalla ricezione della domanda regolarizzata o completata.

La Banca d'Italia si pronuncia sull'istanza entro 60 giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento ([13]).

Nella comunicazione di avvio del procedimento o successivamente, purché entro 50 giorni lavorativi dall'invio della predetta comunicazione, la Banca d'Italia può richiedere al candidato acquirente informazioni ulteriori, qualora ritenga necessari chiarimenti o integrazioni delle stesse al fine di completare la valutazione prudenziale. La richiesta è effettuata per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione della risposta del candidato acquirente.

La sospensione non può eccedere i 20 giorni lavorativi. Il termine massimo di sospensione può tuttavia essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente

---

(12) Cfr. "*Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increase of holdings in the financial sector required by directive 2007/44/CE*", CEBS, CEIOPS E CESR, disponibile su www.cebs.org.

(13) Il termine fissato dalla direttiva si applica anche alle operazioni di concentrazione che comportino l'acquisto del controllo; ciò comporta la disapplicazione del termine previsto dalla legge 303/2006.
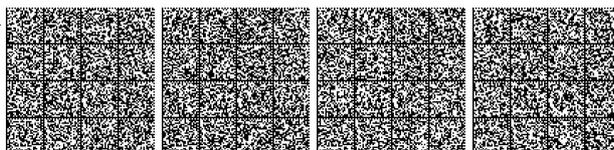
risiede in un paese extracomunitario o è soggetto a una regolamentazione extracomunitaria, ovvero non è un soggetto vigilato [14].

Al più tardi entro due giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni integrative ovvero dalla scadenza del termine massimo di sospensione senza che siano pervenute le informazioni richieste, la Banca d'Italia comunica per iscritto al candidato acquirente la riapertura dei termini di conclusione del procedimento.

Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni ricevute non comportano una nuova sospensione dei termini.

Nel corso del procedimento, la Banca d'Italia può effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere. In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata tempestiva ricezione di informazioni o pareri che la Banca d'Italia abbia richiesto ad altre amministrazioni o autorità e che essa ritenga necessari per il rilascio dell'autorizzazione può costituire motivo per il rigetto dell'istanza.

Ai sensi dell'articolo 19 *ter* della direttiva 2006/48/CE, introdotto dalla direttiva 2007/44/CE, la valutazione dell'acquisto forma oggetto di una consultazione preventiva con le autorità competenti dello Stato in cui ha sede la società acquirente qualora il soggetto che intende acquisire la partecipazione in una banca o capogruppo sia:

- una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione ai sensi dell'articolo 1 *bis*, punto 2, della direttiva 85/611/CEE, autorizzate in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
- l'impresa madre di una delle suddette società, ovvero la persona fisica o giuridica che controlla una delle suddette società.

In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata ricezione del parere dell'autorità di vigilanza sulla società acquirente in tempo utile per l'adozione del provvedimento autorizzativo entro i termini di conclusione del procedimento costituisce motivo per il rigetto dell'istanza.

La Banca d'Italia comunica al candidato acquirente il provvedimento di autorizzazione, completo delle relative

(14) La scansione dei tempi e delle fasi procedurali prevista dalla direttiva comunitaria è incompatibile con l'applicazione dell'articolo 10 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.
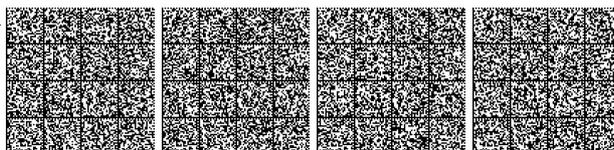
motivazioni, entro due giorni lavorativi dalla sua adozione e, in ogni caso, entro la scadenza del termine di conclusione del procedimento.

La mancata adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza entro il termine di conclusione del procedimento equivale al rilascio dell'autorizzazione (silenzio-assenso).

5. Ambito di applicazione della nuova disciplina

La disciplina comunitaria deve essere applicata nell'ordinamento italiano a partire dalla scadenza del termine per il suo recepimento. Le istanze di autorizzazione presentate dopo il 21 marzo 2009 saranno quindi esaminate modificando e/o integrando la disciplina vigente secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi.

ALLEGATO 2

Disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle SIM

1. Partecipazioni soggette agli obblighi di comunicazione preventiva

Ai sensi degli articoli 4 e 10 della direttiva 2004/39/CE (relativa al mercato degli strumenti finanziari - MiFID) come modificata dalla direttiva 2007/44/CE, sono tenuti a effettuare la comunicazione preventiva di cui all'articolo 15 del TUF i soggetti che intendono - da soli o di concerto ([1]) - acquisire, direttamente o indirettamente, partecipazioni in SIM che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

1. a una partecipazione pari o superiore al 10% ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 33% ([2]) e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto;
2. alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione ([3]);

(1) In relazione alla previsione dell'art. 10 della direttiva MiFID – che assoggetta all'obbligo di autorizzazione anche le "persone che agiscono di concerto" - si intende effettuato di concerto l'acquisto di partecipazioni da parte di più soggetti che eserciteranno in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, superino le soglie indicate alle lettere a), b) e c). Agli altri accordi che regolano l'esercizio dei diritti di voto continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Provvedimento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, recante il Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare (cfr. Titolo II, Capitolo 3, Sezione I, Par. 1.3).

(2) La soglia del 33% è quella già prevista dal citato Provvedimento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e la direttiva MiFID, come modificata dalla direttiva 2007/44/CE, pur prevedendo la soglia del 30%, consente di mantenere la soglia del 33% se prevista dagli ordinamenti nazionali.

(3) La nozione di influenza notevole, quale elemento per individuare una partecipazione da autorizzare, era già prevista dalle direttive in materia di servizi di investimento; nel citato Provvedimento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 la previsione era stata attuata individuando, in via presuntiva, la capacità di esercitare una influenza notevole nel superamento della soglia del 5%. Questa soluzione non è ora più percorribile data l'armonizzazione massima delle soglie rilevanti prevista dalla direttiva 2007/44/CE; le ipotesi di influenza notevole dovranno quindi essere individuate caso per caso in relazione all'assetto proprietario e di governo della SIM nella quale è assunta la partecipazione da autorizzare avendo a riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo esemplificativo - la possibilità di: designare uno o più esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione; condizionare scelte strategiche della società;
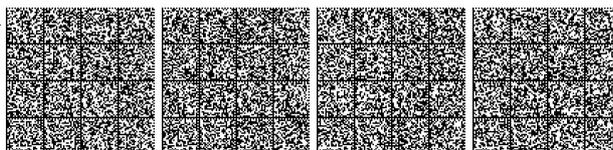
3. al controllo [4], indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Conseguentemente, dovrà essere disapplicato il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, nella parte in cui prevede che debba essere preventivamente comunicata alla Banca d'Italia l'acquisizione di azioni in una SIM da chiunque effettuata quando comporta una partecipazione superiore al 5% del capitale di una SIM rappresentato da azioni con diritto di voto (cfr. Titolo II, Capitolo 3, Sezione I, Par. 1.1) [5].

2. Modalità di calcolo e condizioni di aggregazione dei diritti di voto

Gli articoli 4 e 10 della direttiva MiFID, come modificati dalla direttiva 2007/44/CE, prevedono le modalità per individuare i diritti di voto relativi alle partecipazioni soggette agli obblighi di comunicazione preventiva e le condizioni di aggregazione, richiamando, tra l'altro, gli articoli 9 e 10 nonché 12, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/109/CE [6].

In applicazione di tali previsioni, nel computo delle soglie rilevanti ai fini della comunicazione preventiva:

1. i diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso. In presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, il calcolo deve essere effettuato con riferimento a ciascuna categoria: al numeratore vanno poste le azioni possedute e da acquisire appartenenti ad una stessa categoria e, al denominatore, tutte le azioni emesse dalla SIM appartenenti a quella categoria;
2. non sono presi in considerazione i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell'ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art 1, comma 5, punto c), del TUF, purché i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione

---

esercitare poteri analoghi a quelli di una partecipazione che comporterebbe l'obbligo di preventiva autorizzazione.

(4) Nel nostro ordinamento il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del TUB.

(5) Il raggiungimento della soglia del 5% dovrà comunque essere comunicato successivamente, a fini informativi, alla Banca d'Italia. Restano fermi gli altri obblighi di comunicazione successivi previsti dal Titolo II, Capitolo 3, Sezione I, par. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000.

(6) Direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
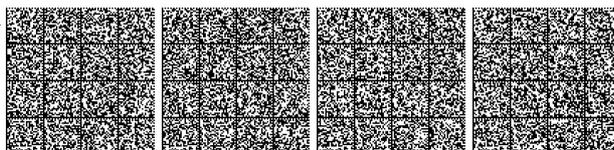
dell’emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall’acquisizione;

3. non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite da parte di una banca o di una impresa di investimento, autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, quando agiscono in qualità di market maker (7), purché non intervengano nella gestione della SIM interessata né esercitino alcuna influenza su quest'ultima al fine dell'acquisizione delle azioni o del sostegno del prezzo di esse;
4. non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei tre giorni di negoziazione successivi all’operazione), né quelli detenuti da coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tali, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici;
5. i diritti di voto nella SIM detenuti da una società di gestione o da un’impresa di investimento nell’ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di voto nella stessa SIM detenuti dalla società che controlla tali intermediari, a condizione che:
   a. la società di gestione o l’impresa di investimento eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nella SIM in modo indipendente (8) rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o

---

(7) Ai sensi dell’articolo 1, comma 5-quater, del TUF per market maker si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

(8) Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10 della direttiva 2007/14 della Commissione europea, di esecuzione della direttiva 2004/109/CE, questa condizione ricorre quando:

a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette o in alcun altro modo - nell’esercizio da parte della società di gestione o dell’intermediario dei diritti di voto detenuti nella SIM nell’ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli;

b) la società di gestione o l’intermediario adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:

- i diritti di voto relativi alla partecipazione nella SIM siano esercitati dalla società di gestione o dall’intermediario in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;

b. i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di portafogli siano esercitati dagli intermediari secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.

Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo detengono una partecipazione nella SIM avvalendosi dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati da una società di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente ([9]) e il relativo mandato di gestione non prevede clausole che consentano al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo indipendente le decisioni relative all'esercizio dei diritti di voto.

Oltre al titolare dell'azione è tenuto a richiedere l'autorizzazione il soggetto cui spettano i diritti di voto quando ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

- i diritti di voto spettano in base a un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
- i diritti di voto spettano in qualità di depositario, purché essi possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche da parte dell'azionista;
- i diritti di voto spettano in qualità di creditore pignoratizio, usufruttuario o cessionario in garanzia;
- i diritti di voto spettano in virtù di una delega, purché essi possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche da parte del delegante.

3. Criteri per la valutazione dell'istanza

In base all'articolo 10 *ter* della direttiva MiFID, introdotto dalla direttiva 2007/44/CE, la Banca d'Italia valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della SIM cui si riferisce il progetto di acquisizione e in modo proporzionale alla probabile

---

- le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscano in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- non vi siano scambi di informazione tra la società di gestione o l'intermediario, da un lato, e la controllante e le altre società del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni della società di gestione o dell'intermediario in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.

(9) Cfr. nota precedente.
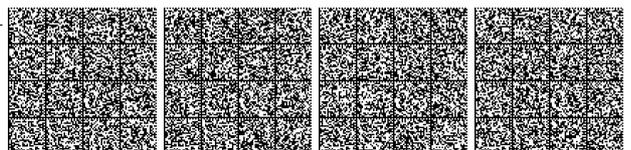
influenza del candidato acquirente sulla SIM medesima, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione. La valutazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri:

a. la reputazione del candidato acquirente ([10]);

b. la reputazione e l'esperienza di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SIM ([11]);

c. la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista dalla SIM cui si riferisce il progetto di acquisizione;

d. la capacità della SIM di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di vigilanza. In particolare, il gruppo di cui diventerà parte deve disporre di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;

e. l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Nelle more del recepimento della direttiva la Banca d'Italia valuterà le istanze di acquisizione di partecipazioni alla luce dei criteri sopra richiamati – tenendo anche conto delle linee guida applicative emanate dai Comitati di terzo livello CEBS, CESR e CEIOPS ([12]) - e delle attuali disposizioni di vigilanza, in quanto compatibili. A queste ultime si fa rinvio anche per la documentazione ivi richiesta a corredo dell'istanza.

4. Comunicazione preventiva

L'articolo 10 *bis* della direttiva MiFID, introdotto dalla direttiva 2007/44/CE, disciplina i termini per la valutazione

(10) La reputazione del candidato acquirente include il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 14 del TUF, la correttezza nei comportamenti e nelle relazioni d'affari, nonché la competenza professionale.

(11) Per reputazione e esperienza degli esponenti aziendali si intendono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'articolo 13 del TUF. Tale criterio trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione della partecipazione, il candidato acquirente sia in grado e intenda effettivamente nominare nuovi esponenti aziendali.

(12) Cfr. "*Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increase of holdings in the financial sector required by directive 2007/44/CE*", CEBS, CEIOPS E CESR, disponibile su www.cebs.org.
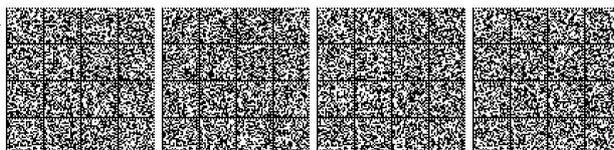
delle istanze di acquisizione di partecipazioni soggette all'obbligo di comunicazioni preventiva.

Ai sensi della disciplina comunitaria, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, la Banca d'Italia invia al candidato acquirente la comunicazione di avvio del procedimento. Nella comunicazione è attestata l'avvenuta ricezione della comunicazione preventiva e di tutte le informazioni richieste e viene indicato il termine di conclusione del procedimento.

Se la domanda è irregolare o incompleta, entro due giorni lavorativi dalla sua ricezione ne viene data comunicazione al candidato acquirente, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e invitandolo a produrre gli eventuali documenti mancanti. In tali casi, la comunicazione di avvio del procedimento è inviata entro due giorni lavorativi dalla ricezione della domanda regolarizzata o completata.

La Banca d'Italia dispone di 60 giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento per effettuare la valutazione.

Nella comunicazione di avvio del procedimento o successivamente, purché entro 50 giorni lavorativi dall'invio della predetta comunicazione, la Banca d'Italia può richiedere al candidato acquirente informazioni ulteriori, qualora ritenga necessari chiarimenti o integrazioni delle stesse al fine di completare la valutazione prudenziale. La richiesta è effettuata per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione della risposta del candidato acquirente.

La sospensione non può eccedere i 20 giorni lavorativi. Il termine massimo di sospensione può tuttavia essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede in un paese extracomunitario o è soggetto a una regolamentazione extracomunitaria, ovvero non è un soggetto vigilato ([13]).

Al più tardi entro due giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni integrative ovvero dalla scadenza del termine massimo di sospensione senza che siano pervenute le informazioni richieste, la Banca d'Italia comunica per iscritto al candidato acquirente la riapertura dei termini di conclusione del procedimento.

Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni ricevute non comportano una nuova sospensione dei termini.

Nel corso del procedimento, la Banca d'Italia può effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o

(13) La scansione dei tempi e delle fasi procedurali prevista dalla direttiva comunitaria è incompatibile con l'applicazione dell'articolo 10 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.

acquisire pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere. In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata tempestiva ricezione di informazioni o pareri che la Banca d'Italia abbia richiesto ad altre amministrazioni o autorità e che essa ritenga necessari per il rilascio dell'autorizzazione può costituire motivo per vietare l'acquisizione della partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva MiFID, come modificato dalla direttiva 2007/44/CE, la valutazione dell'acquisto forma oggetto di una consultazione preventiva con le autorità competenti dello Stato in cui ha sede la società acquirente qualora il soggetto che intende acquisire la partecipazione in una SIM sia:

- una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, punto 2, della direttiva 85/611/CEE, autorizzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
- l'impresa madre di una delle suddette società, ovvero la persona fisica o giuridica che controlla una delle suddette società.

In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata ricezione del parere dell'autorità di vigilanza sulla società acquirente in tempo utile per l'adozione del provvedimento autorizzativo entro i termini di conclusione del procedimento costituisce motivo per vietare l'acquisizione della partecipazione.

La Banca d'Italia può vietare l'acquisizione della partecipazione, informando il candidato acquirente e indicando le ragioni della decisione, entro due giorni lavorativi dall'adozione della decisione e, in ogni caso, entro la scadenza del termine di conclusione del procedimento. In assenza di decisione entro tale termine, l'acquisizione è da considerarsi approvata.

Anche prima della scadenza del termine la Banca d'Italia può comunicare che nulla osta all'operazione.

5. Ambito di applicazione della nuova disciplina

La disciplina comunitaria deve essere applicata nell'ordinamento italiano a partire dalla scadenza del termine per il suo recepimento. Le comunicazioni preventive presentate dopo il 21 marzo 2009 saranno quindi esaminate modificando e/o integrando la disciplina vigente secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi.

09A06025
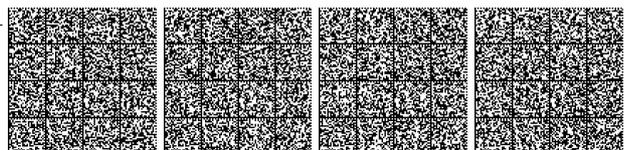
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento della sede dell'Istituto Secolare Femminile delle Missionarie dell'Amore Infinito, con sede in Candia Canavese.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2009, viene approvato il trasferimento della sede dell'Istituto Secolare Femminile delle Missionarie dell'Amore Infinito da Candia Canavese (Torino) a Vische (Torino).

09A05829

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 15 maggio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 maggio 2009

Dollaro USA	1,3518
Yen	128,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,028
Corona danese	7,4465
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89050
Fiorino ungherese	289,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,4795
Nuovo leu romeno	4,2000
Corona svedese	10,6372
Franco svizzero	1,5023
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8170
Kuna croata	7,4026
Rublo russo	43,5280
Lira turca	2,1249
Dollaro australiano	1,7924
Real brasiliano	2,8330
Dollaro canadese	1,5894
Yuan cinese	9,2271
Dollaro di Hong Kong	10,4783
Rupia indonesiana	14106,10
Rupia indiana	66,7690
Won sudcoreano	1693,55
Peso messicano	17,9411
Ringgit malese	4,7982
Dollaro neozelandese	2,3000
Peso filippino	64,313
Dollaro di Singapore	1,9852
Baht tailandese	46,718
Rand sudafricano	11,6846

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A05994

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Enterocol».

Provvedimento n. 78 del 30 aprile 2008

Premiscela per alimenti medicamentosi ENTEROCOL, nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102457013.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Modena - via P. Bembo, 12 - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto: variazione tipo II: modifica stampati.

È autorizzata, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica del punto 4.9 «Posologia e via di somministrazione» del sommario delle caratteristiche del prodotto, limitatamente alla specie suina, come di seguito indicato:

«4.9 Posologia e via di somministrazione

"… Suini (fino a 35 kg di peso vivo): da 5 a 6 mg/kg p.v. di colistina solfato corrispondenti a 41,66 - 50 mg/kg p.v. di premiscela, da somministrarsi accuratamente miscelata al mangime alla concentrazione di 100 g di premiscela ogni 100 kg di mangime.

Nei soggetti ad alimentazione razionata l'inclusione della premiscela nel mangime dovrà essere aumentata in funzione del peso e del consumo giornaliero di alimento

Consumo alimento	Dose minima: 5 mg di colistina solfato/kg p.v.	Dose massima: 6 mg di colistina solfato /kg p.v.
1%	4,2 kg di premiscela per 1000 kg di mangime	5 kg di premiscela per 1000 kg di mangime
3%	1,4 kg di premiscela per 1000 kg di mangime	1,7 kg di premiscela per 1000 kg di mangime
5%	0,8 kg di premiscela per 1000 kg di mangime	1 kg di premiscela per 1000 kg di mangime

… ».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A05962
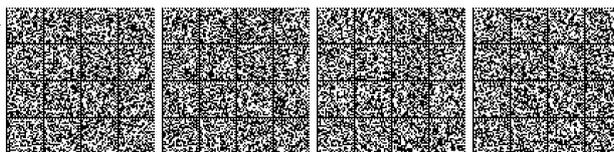
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rapison»

Provvedimento n. 76 del 29 aprile 2009

Medicinale per uso veterinario: RAPISON.

Confezione: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100055021.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà n. 1 - codice fiscale 00416510287.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Richiesta nuova confezione e modifica della composizione qualitativa del materiale del contenitore primario.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100055058.

Per il confezionamento primario della nuova confezione viene autorizzato l'impiego di flaconi in vetro di tipo II.

Si autorizza altresì, per la confezione già in commercio da 50 ml, in alternativa ai flaconi in vetro di tipo I già utilizzati, l'impiego di flaconi in vetro di tipo II.

La validità del prodotto medicinale per uso veterinario resta invariata.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: trentasei mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: ventotto giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A05960

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rompun 20 mg/ml soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 77 del 29 aprile 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ROMPUN 20 mg/ml soluzione iniettabile nella confezione: flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100390018.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica parte II.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica parte II che comporta tra l'altro:

modifica della composizione quantitativa del conservante metile paraidrossibenzoato, mentre i restanti elementi rimangono invariati;

riduzione del periodo di validità del prodotto in confezionamento integro da cinque anni, come attualmente autorizzato, a tre anni ed, inoltre, inserimento del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario pari a ventotto giorni. Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del prodotto in confezionamento integro: tre anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: ventotto giorni;

modifica del punto 6.4 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto da: «conservare in luogo asciutto ed al riparo dalla luce e dall'umidità» a: «conservare ad una temperatura non superiore ai 25°».

I lotti già prodotti non possono essere più venduti dopo trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A05963

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% liquido Ceva Vetem».

Provvedimento n. 83 del 6 maggio 2009

Medicinale per uso veterinario SPIRAMICINA 20% liquido Ceva Vetem.

Confezione:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102427034;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102427010;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102427022.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. - via Colleoni, 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano) - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in «Spiravet 200 Liquido».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A05958

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eficur» 50 mg/ml sospensione iniettabile.

Decreto n. 54 del 29 aprile 2009

Medicinale per uso veterinario EFICUR 50 mg/ml sospensione iniettabile per suini e bovini.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0190/001/E/001. Titolare A.I.C.: ditta Laboratorios Hipra S.A. con sede in Av.da La Selva 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Produttore e responsabile rilascio lotti: officina Laboratorios Hipra S.A. con sede in Av.da La Selva 135 – 17170 Amer (Girona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. :

flacone da 100 ml - A.I.C. numero 104121013;

flacone da 250 ml - A.I.C. numero 104121025.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: ceftiofur (come cetfiofur idrocloridrato) 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e bovini.

Indicazioni terapeutiche: infezioni associate a batteri sensibili al ceftiofur.

Suini: trattamento di infezioni respiratorie associate a Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumonia e Streptococcus suis.

Bovini: trattamento di infezioni respiratorie associate a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Haemophilus somnus. Trattamento della necrobacillosi interdigitale associata a Fusobacterium necrophorum e Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica): trattamento di componenti batterici della metrite acuta post-partum (puerperale) nei dieci giorni successivi al parto, associata con Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes e Fusobacterium necrophorum.

Tempi di attesa:

suini - carne e visceri : cinque giorni;

bovini:

carne e visceri: otto giorni;

latte: zero giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

09A05959

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Orbax» sospensione orale 30 mg/ml per cani e gatti.

Decreto n. 40 del 1° aprile 2009

Medicinale per uso veterinario ORBAX sospensione orale 30 mg/ml per cani e gatti.

Procedura decentrata n. UK/V/0254/001/DC.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Ltd con sede in Shire Park, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1TW, Gran Bretagna - rappresentata in Italia dalla Schering-Plough S.p.A. con sede in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale 00889060158.

Produttore responsabile rilascio lotti: Officina Essex Animal Health (Friesoythe) Sedelsberger Strasse 2-4 - Friesoythe (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103998011.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: orbifloxacina 30 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

cani: trattamento della cistite batterica non complicata, dovuta a ceppi suscettibili di E. coli e Proteus mirabilis, e trattamento delle infezioni cutanee e dei tessuti molli associate (ferite e ascessi), sostenute da batteri suscettibili a orbifloxacina;

gatti: trattamento delle infezioni della pelle e delle infezioni dei tessuti molli associate (ferite e ascessi), sostenute da batteri suscettibili a orbifloxacina.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: ventiquattro mesi;

dopo la prima apertura del condizionamento primario: trenta giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

09A05965

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% liquido Filozoo».

Decreto n. 55 del 30 aprile 2009

Medicinale per uso veterinario SPIRAMICINA 20% liquido Filozoo flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102447012 e tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102447024.

Titolare: ditta Filozoo S.r.l. con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30 - codice fiscale 02770840367.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Filozoo S.r.l. con sede in Carpi (Modena), via del Commercio, 28/30.

Composizione: 1 chilogrammo di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina adipato pari a Spiramicina base * 200.0 g (calcolati con riferimento al campione internazionale O.M.S. avente l'attività di 3200 U.I./mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102447012;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102447024.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini e broiler (escluso galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: trattamento delle malattie respiratorie, malattie neonatali sostenute da germi gram-positivi sensibili alla spiramicina;

suini: trattamento della enterite batterica da germi gram-positivi sensibili alla spiramicina. Polmonite enzootica:

broiler (escluso galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano): trattamento delle malattie batteriche respiratorie, gastro intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi sensibili alla spiramicina.

Tempi di attesa:

vitelli da latte - carne e visceri: trentotto giorni;

suini - carne e visceri: venti giorni;

boiler - carne e visceri: quindici giorni.

Uso non consentito, durante l'ovodeposizione, in galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: dodici mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: un mese;

dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: dodici ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinario in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A05961

Comunicato relativo al provvedimento n. 242 del 24 ottobre 2008 concernente il medicinale per uso veterinario «Flumexil».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2009, a pag. 87, concernente il medicinale per uso veterinario FLUMEXIL, laddove è scritto: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101840115, leggasi: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101840015.

09A05964

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società «Rivalta Luigi & S.n.c.», in Marano, ad istituire ed ivi esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 11 maggio 2009, la società «Rivalta Luigi & C. s.n.c.», con sede in Marano (Parma), via Argini, 264/A, viene autorizzata ad istituire ed ivi esercitare un magazzino generale, avente una superficie complessiva di mq 400 utilizzati per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

09A06026

REGIONE CAMPANIA

Estensione dell'autorizzazione a «Ferrarelle S.p.a.», alla produzione delle acque minerali «Ferrarelle», «Santagata» e «Natia», in contenitori di PET già autorizzati mediante l'utilizzo di nuovi polimeri.

Con decreto n. 8 del 30 aprile 2009 dell'A.G.C. 15, settore 12 della regione Campania, «La Ferrarelle S.p.a.» è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale «Ferrarelle», «Sant'Agata» e «Natia» in comune di Riardo (Caserta) in contenitori di PET già autorizzati mediante l'utilizzo di nuovi polimeri.

09A05836

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-120) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
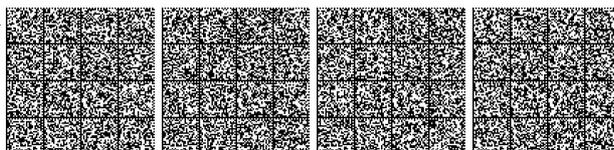
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
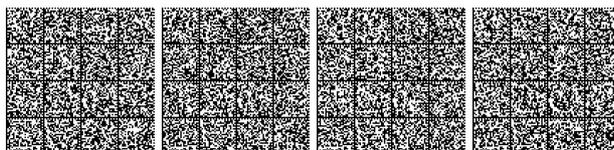
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.